

SCHEDA PROCEDIMENTI PENALI PER CRIMINI DI COLLABORAZIONISMO

COLLOCAZIONE ARCHIVISTICA

AdS Torino - Sezioni Riunite, Corte d'Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 236

Istoreto - Fondo sentenze magistratura piemontese (sentenza).

SEZIONE 1: ESTREMI DEL PROCEDIMENTO

ORGANO GIUDICANTE / SENTENZA

Autorità giudiziaria: Corte d'Assise Straordinaria di Torino – Sez. 1°

Composizione del Collegio:

Presidente: Dott. Raffaele Ruggiero

Giudici popolari: Gastone Guerrini, Francesco Della Valle, Bartolomeo Lavagno, Mario Amedeo

Procura del Re di Torino:

P.M.: Avv. Arturo Gedda

N. fascicolo: RG. N. 108/1945

Procedimento riunito/ connesso: riunito a RG..... (processi Gastone Serloreti e Giovanni Cabras e altri, sentenza 21.05.1046).

Sentenza: rinviato a nuovo ruolo per connessione.

IMPUTATI

Numero complessivo imputati: 1

Tot. uomini: n. 0

Tot. donne: n. 1

Imputato n.1: Umberto Vannucchi

Genere: uomo

Data e luogo di nascita: 25.04.1892 – Firenze

Residenza: Torino, Albergo Maestoso

Cittadinanza: italiana

Stato civile: coniugato con figli

Fascia d'età al momento del fatto: 51-60

Rapporti con il PNF: dato non disponibile

Rapporti con il PFR: iscritto (dopo il marzo 1944)

Status: vice comandante dell'Upi di via Asti e maggiore della Gnr.

Altri dati biografici: capo dell'ufficio informazioni "bande ribelli". All'8 settembre 1943 era al comando della 2°armata dell'esercito.

PARTI LESE

Numero complessivo parti lese: 4

Tot. uomini: 4
Tot. donne: n 0
Tot. collettività: n 0
Tot. tipologia (status): 4 partigiani

Parte lesa n.1: Dario Girardi

Genere: uomo
Status: partigiano
Altri dati biografici: detenuto

Parte lesa n.2: Attilio Nitto

Genere: uomo
Status: partigiano
Altri dati biografici: detenuto, vittima di sevizie/torture

Parte lesa n.3: Eugenio Fassino

Genere: uomo
Status: partigiano
Altri dati biografici: detenuto, vittima di sevizie/torture

Parte lesa n.4: Antonio Prearo

Genere: uomo
Status: partigiano
Altri dati biografici:

Altre parti lese non identificate, tra cui quattro partigiani impiccati in corso Vinzaglio, due ex membri dell' Upi arrestati in un ristorante a seguito di una delazione che li indicava come informatori dei partigiani.

PRINCIPALI FATTI CONTESTATI NEL PROCESSO

Data e luogo del fatto: dall'8 settembre 1943 sino alla Liberazione
Tipologia: rastrellamento, repressione antipartigiana, delazione, tortura, omicidio, collaborazionismo militare
Descrizione sintetica: Accusato di avere, quale vice comandante dell'Ufficio Politico Investigativo di Via Asti, tenuto intelligenza con le forze armate tedesche e aiutato le loro operazioni militari dirigendo l'ufficio informazioni del movimento bande partigiane, organizzando e dirigendo rastrellamenti e brigate di falsi partigiani agli ordini di "Pepino Volante", facendo arrestare e seviziare patrioti che poi consegnava alle forze nazi-fasciste per la loro fucilazione o deportazione in Germania.

SEZIONE 2: DENUNCIA, ARRESTO, INDAGINI.

Denuncia:

Tipologia: collettiva
Data: 19.06.1945
Autorità ricevente: Ufficio del PM presso la Cas di Torino
Nominativo / Autorità denunciante: Polizia del Popolo di Torino
Tipologia denunciante: CIn
Sintesi denuncia: si denuncia il Vannucchi come braccio destro del Maggiore Serloreti e maggiore corresponsabile dei delitti avvenuti in via Asti.

Arresto:

Data e luogo: 07.06.1945, Torino
Autorità procedente: Questura di Torino, ufficio politico

Sintesi verbale: maggiore della Gnr e vice comandante dell'Upi di via Asti

Indagini / Attività antecedenti al dibattimento:

Interrogatorio di PG (06.06.1945 e 07.06.1945 presso il commissariato politico provinciale della Polizia del Popolo di Torino):

Dichiara che dal 01.04.1944 fu impiegato presso l'Ufficio Politico Investigativo di via Asti alle dipendenze del maggiore Serloreti, dove riceveva le denunce, per la maggior parte anonime, in merito alle quali doveva procedere. Nega di aver seviziato o fatto seviziare i detenuti durante gli interrogatori. Posto a confronto con il partigiano Attilio Nitto, che gli contesta di averlo minacciato con la rivoltella, ammette di aver svolto gli interrogatori con la rivoltella sul tavolo. Il partigiano Nitto gli contesta ancora di aver dato l'ordine di trasportarlo a ridosso del garage con la minaccia della fucilazione immediata, invitandolo sempre a parlare e fare rivelazioni. L'accusato riconosce dunque di essere stato sempre severo nel suo ufficio e che non esitava a mandare in Germania detenuti e dipendenti divenuti sospetti. Posto di fronte alla fotografia di Mussolini giustiziato, afferma che gli italiani avrebbero dovuto farlo prima, risparmiando così orrore e sangue alla nazione. Ammette che era conscio di questo orrore e che si sentiva uno strumento. A proposito dei quattro partigiani impiccati in Corso Vinzaglio dichiara che fu un'azione di rappresaglia in seguito al ferimento di un ufficiale della Leonessa. Conferma che una sera, nel ristorante Maestoso, ricevette una delazione da una signorina di Asti a carico di alcuni elementi che si trovavano in un ristorante vicino. In seguito a questa delazione provvide immediatamente a fare arrestare due uomini, che, appartenenti all'Upi di Via Asti, tenevano contatto con i partigiani. Nega di aver proceduto personalmente ad arresti, ma alla contestazione di aver proceduto ad un arresto nella hall dell'Albergo Maestoso, ammette che, poiché ebbe la sensazione che alcuni individui volessero catturarlo, estrasse la rivoltella e li fece arrestare. Ammette che il Serloreti gli affidò il compito di dirigere l'Upi in sua assenza. In merito alla fucilazione del partigiano Dario Girardi, dichiara che quando la madre si rivolse a lui per avere aiuto, la fucilazione era già stata eseguita. Dichiara di aver più volte aiutato elementi antifascisti durante il suo servizio.

Interrogatorio del PM (29.06.1945 presso le carceri giudiziarie di Torino):

Conferma quanto dichiarato in Questura. Nel marzo del 1944 iniziò a prestare servizio in Via Asti, alle dipendenze del maggiore Serloreti e di aver avuto il compito di istruire le denunce che pervenivano presso l'Ufficio. Nega di aver usato sevizie e torture contro i detenuti. Afferma di non ricordare l'episodio del partigiano Nitto e nega di essersi occupato dell'istruttoria di tale partigiano Vicini, condannato a morte. Afferma che fu iscritto al Pfr d'autorità, quando già si trovava in Via Asti. Ammette che gli fu assegnato l'ufficio statistica e situazioni del movimento politico, militare ed economico della Provincia di Torino e di aver diretto l'Upi nel mese di marzo 1945, quando Serloreti era via. Nega di aver avuto rapporti con autorità militari tedesche. Afferma di conoscere Peppino Volante, detenuto per un periodo nella caserma di via Asti, ma nega di essersi accordato con lui per formare una banda di pseudo partigiani. Nega di aver avuto informatrici e di aver mai saputo che in via Asti si torturassero i prigionieri.

Audizione testimoni:

Teste 1: Piero Miglierina (08.05.1945 avanti agenti di PG)

Portiere presso l'albergo Maestoso, dichiara che il Vannucchi era molto amico di Serloreti e di tal Aroanno e che ogni sera presso l'albergo riceveva un gruppo di informatrici che riferivano sull'operato della giornata. Il Vannucchi chiamava subito in via Asti perché si procedesse agli arresti. Afferma che l'accusato arrestò cinque persone nella hall dell'albergo.

Teste 2: Eugenio Fassino (07.07.1945 avanti agenti di PG)

Il testimone, comandante della V Brigata Alpina "Gallo Ferruccio", dichiara di essere stato arrestato il 26.12.1944 e tradotto in via Asti. Fu interrogato due volte dal Vannucchi, ma poiché non riuscì a ricavarne informazioni, questo lasciò la pratica al tenente Berbetti, che si dimostrò umano e fece di tutto per salvarlo dalla fucilazione. Dichiara che l'accusato era anche a capo dell'ufficio situazione "bande ribelli" e come tale in relazione con la Gestapo e le SS tedesche dell'Albergo Nazionale. Conferma che questo organizzò una banda di pseudo partigiani che aggredirono diversi sappisti e gappisti di Torino, che in seguito furono condannati a morte. Dichiara che il Vannucchi è principale corresponsabile delle atrocità commesse in via Asti; questo era informato che i suoi dipendenti e gregari violentavano le donne e conosceva le terribili condizioni igieniche e sanitarie in cui vivevano i detenuti. Permetteva inoltre che un gruppo di fanatici si recasse ad insultare i detenuti in cella. Il testimone afferma che poiché

aveva maltrattato due ex partigiani passati nel reparto Arditi Sciatori fu condannato a 15 giorni di isolamento. Durante la sua permanenza fu interrogato undici volte e messo a confronto per nove volte con elementi tedeschi, suoi ex prigionieri, e con civili che lo accusavano di aver ucciso i loro parenti. Vannucchi mise addirittura delle spie nella sua cella. In seguito fu consegnato alle SS tedesche, che lo interrogarono cinque volte picchiandolo e torturandolo. Afferma che altri detenuti gli riferirono che il Vannucchi, in combutta con il Serloreti, avesse rubato dalla caserma un lingotto d'oro che era stato sequestrato.

Teste 3: Giorgio Pelassa (18.07.1945 avanti agenti di PG)

Dichiara che il Maggiore Serloreti e il Vannucchi gli chiesero di versare la somma di 5 milioni di lire per la liberazione un tale dottor Paccei.

Teste 4: Antonio Prearo (13.06.1945 avanti agenti di PG)

Il testimone, comandante delle formazioni partigiane della Val Pellice, dichiara che il Vannucchi assoldò l'agente Pietro Marengo per farlo uccidere. Arrestato il Marengo, prima di essere fucilato questo confessò di essere stato mandato dal Vannucchi con la promessa di attribuirgli un premio di 500 mila lire se fosse riuscito a svolgere l'incarico.

Teste 5: Tullio De Chiffre (08.07.1945 avanti agenti di PG)

Dichiara che l'accusato aveva a sua disposizione elementi del servizio investigativo che facevano spionaggio approfittando del doppio gioco. Questi ultimi erano partigiani che avevano abiurato.

Altro:

Dichiarazioni di partigiani e civili che affermano di essere stati aiutati e salvati da arresti, rastrellamenti e fucilazioni dal vice comandante dell'Upi Umberto Vannucchi e che questi si interessò più di una volta alla scarcerazione di detenuti politici e renitenti alla leva;

Copia dello stato di servizio dell'imputato rilasciato dal comando del distretto militare di Torino.

SEZIONE 3: IL PROCESSO.

IMPUTAZIONI

Imputazioni: collaborazionismo militare art. 51 cpmg e intelligenza con il nemico art. 54 cpmg
Descrizione: accusato di collaborazionismo militare e intelligenza con il nemico per avere, quale vice comandante dell'Ufficio Politico Investigativo di Via Asti, tenuto intelligenza con le forze armate tedesche e aiutato le loro operazioni militari dirigendo l'ufficio informazioni del movimento bande partigiane, organizzando e dirigendo rastrellamenti e brigate di falsi partigiani agli ordini di "Pepino Volante", facendo arrestare e seviziare patrioti che poi consegnava alle forze nazi-fasciste per la loro fucilazione o deportazione in Germania.

DIBATTIMENTO

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo perché venga abbinata a quella di Serloreti e Cabras.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

SENTENZA

SEZIONE 4: IMPUGNAZIONI / GIUDIZIO DI RINVIO

SEZIONE 5: ESECUZIONE DELLA PENA

⋮

SEZIONE 6: ALTRE INFORMAZIONI SUL PROCESSO

NOMINATIVI CITATI NEL PROCESSO

Gastone Serloreti (Upi di via Asti) Giovanni Cabras (vicecomandante dell'Ufficio Politico Investigativo della Gnr di Torino e dirigente del Comando provinciale di Torino) Aroanno Pietro Marengo Tullio De Chiffre (componente del direttorio del fascio repubblicano torinese e comandante di una squadra speciale della federazione)

NOTE STORICHE

<p>Il processo è legato ai crimini di collaborazionismo dell'Ufficio Politico Investigativo dell'Upi di Via Asti. È connesso ai procedimenti contro Giovanni Cabras e Gastone Serloreti (Rg..., sentenza 21.05.1946).</p> <p>La vicenda giudiziaria di Umberto Vannucchi è citata in Carlo Greppi, <i>Uomini in grigio. Storie di gente comune nell'Italia della guerra civile</i>, Feltrinelli, Milano, 2016.</p> <p>La vicenda di Pietro Marengo, fucilato dai partigiani e citata nella testimonianza del partigiano Antonio Prearo, si ritrova nel procedimento a carico della moglie di questo, Giuseppina Marengo, imputata in differente giudizio.</p> <p>Del processo ai membri dell'Upi vi è un'ampia disamina in Luciano Allegra, <i>Gli aguzzini di Mimo. Storie di ordinario collaborazionismo (1943-1945)</i>, Silvio Zamorani Editore, Torino 2010, pagg.173 e ss.</p>
--

NOTE GIURIDICHE

Redazione: Barbara De Luna
Revisione: Maria Di Massa

1

In nome di UMBERTO DI SAVOIA

Sent. (261) 98

La Corte Straordinaria di Assise di Torino

Data 21-5-1946

2^a Sezione della Corte

C. 1/2

N. 75/46 R. Gen.

composta degli ill.mi Signori

Cialente dott. Aurelio

Presidente

Brazzotti Mario

Giurato

Labranche Vittorio

Indicibile

Jurilli Guglielmo

CORTE APPELLO TORINO

Caldera Giuseppe

N. 1057/A Reg. Prov.

N. 4 Ruolo Gen. 1350

C. 18 90

150

90

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

1 CASTRIOTTA Raffaele fu Donato e di Longo Luigia, nato a Manfredonia (Foggia) il 14.1.1887, residente in Torino Via Accademia Albertina N.13.

Detenuto dal 1.7.1945

2 SPALLONE Gaetano fu Francesco e fu Lanini Maria, nato a Colonna Valfortore (Foggia) il 3.12.1898.

Detenuto dal 15.1.1946

3 SERLONATI Gastone fu Corrado e di Isgr Maria, nato a Torino il 21.3.1905, domiciliato a Merano.

Detenuto dal 9.8.1945

4 CABRAS Giovanni fu Giovanni e di Piras Rossana, nato a Bortigali (Nuoro) il 9.3.1901

Detenuto dal 7.8.1945

CORTE APPELLO TORINO

N. 1171 Reg. Prov.

NOTA SPESE

Carte 25 14000

Copia 1 (Pec. 10) 21000

Urgenze copia 22000

Cop. conf. 30000

Urg. conf. 10000

Quietanze 10000

Totale 132000

Torino 18-12-45

Il Cancelliere

Manfredi
Spina

5 **MARZAGGI** Alessandro di Mario e fu Leone Patronilla
nato a Sampierdarena (Genova) il 10.12.1900, residente
in Torino Via Giacomo Medici n.50
Detenuto dal 7.8.1945

Man

6 **AZZARIO** Giuseppe di Pietro e fu Marinetti Lucia,
nato a Torino il 11.4.1900, residente in Torino Corso
Re Umberto n.92.
Detenuto dal 7.8.1945

Man

7 **GRANDE** Giuseppe di Vincenzo e di Mataro Maria, nato
il 25.2.1914 a Roma, ivi residente Via S. Tommaso
D'Aquino n.5
Detenuto dal 7.6.1945

X
Man

8 **MARCONGINI** Silvano di Federico e di Torretta Lidia
nato a Brussole (Torino) il 21.1.1920, residente
in Torino Via Bernardino Galliani n.36
Detenuto dal 13.12.1945

Man

9 **SAPORITO** Luigi fu Giuseppe e di Collodera Giuseppa
nato a Maszarino (Caltanissetta) il 12.10.1898, re-
sidente in Torino Via G. di Barolo n.5
Detenuto dal 16.7.1945

10

Man

SAPORITO Giuseppe di Luigi e di La Paglia Maria,
Antonietta, nato a Caltanissetta il 24.6.1923, resi-
dente in Torino Via G. di Barolo n.5.
Detenuto dal 9.9.1945

11

Man

GIUNGO Cristiano fu Pietro e di Lissa Augusta, nato
a Lecce il 28.4.1904, residente in Torino Via Buviva 2
Detenuto dal 7.8.1945.

no

12) VANNUCCHI Umberto fu Rodolfo e fu Fresini Albina nato a Firenze il 25 aprile 1892, res. in Torino Albergo Maestose.

Detenute dal 9.6.1945

no

13 FAGNOLA ROBERTO fu Annibale e di Eliva Dauzema, nato a Torino il 27 dicembre 1921, residente in Torino Via Cernaia N.40

Detenute dal 18.12.1945

no

14 VALERIO ANGELO di Carmine e di Sando Micholina, nato a S. Severo (Foggia) il 22 aprile 1912, residente in Torino Via G. Verdi 37.

Irreperibile - Latitante

no

15 CASLINI GASTONE di Giuseppe e di Oggero Agnese, nato a Carignano residente in Torino Via Bernardine Galliani n.2

Irreperibile Latitante *anzi detenuto - presente -*

no

16 CORNISE Emmaegilde fu Giovanni e fu Aggeri Ermelina, nato ad Alessandria il 13.12.1903, residente in Torino Corso Ferrucio

Detenute dal 2.1.1946

I M P U T A T I

1) IL CASTRIOTA RAFFAELE FU DONATO: del delitto p.e p.dagli art. 5 D.L. 27.7.1944 N.159 l. opv. N.5 D.L. 22.4.1945 N.142 per avere in Torino posteriormente all'8 settembre 1943 e sino al 24 aprile 1945 collaborato, nella sua qualità di generale ispettore della g.n.r. con il tedesco invasore, inducendo ufficiali e carabinieri a servire nell'esercito repubblicano, facendo deportare in Germania coloro che si rifiutavano, dirigendo l'attività della g.n. nella provincia di Torino, in particolare inoltre per avere denunciato al Tribunale Militare di Ten. Porta Giuseppe quale disertore..

2) LO SPALLONE GASTAMO FU FRANCESCO: del delitto p. e p.dagli

4
art.5 D.L.27.7.1944 N.159, I opv. N.5 D.L.22.4.1945 N.142,51.54
C.P.M.G. per avere in Torino posteriormente all'8 settembre 1943
collaborato coi nazifascisti nella sua qualità di Colonnello del
la G.n.r. portando aiuto alle operazioni militari del tedesco inva-
sore e tenendo con questo intelligenza, dirigendo le operazioni di
rastrellamento contro le formazioni partigiane, di arresto di patrio-
ti in particolare;

denunciando alla Questura di Vicenza Ranzazzo Maria, quale anti-
fascista;

denunciando al Tribunale Militare di guerra il Ten. dei CC.RR.
Porta Giuseppe e 20 carabinieri suoi dipendenti accusandoli di
essere passati ai partigiani;

coadiuvando le forze armate germaniche nei rastrellamenti da
questi operati;

dirigendo l'ufficio politico investigativo della milizia, il
quale sottopose a torture e sevizie le persone arrestate, allo
scopo di ottenere informazioni sul movimento di liberazione
nazionale;

disponendo l'11. febbraio 1944 un'azione di rappresaglia in S/Mau-
rizio Canavesio durante la quale vennero fucilati Savarzo Carlo,
Zoldan Giovanni, Berta Guido;

proponendo al Comando germanico per la deportazione in Germania
le persone elencate nei documenti allegati in atti.

3) IL SERLORESTI GASTONE FU CORRADO: del delitto p. e p. dagli art.
5 D.L.27.7.1944 N.159 - I opv. N.5 D.L.22.4.1945 N.142 in re-
lazione agli art.51 e 54 C.P.M.G. per avere in Torino, dal dicem-

bre 1943 al 26 aprile 1945, collaborato con il tedesco invasore aiutandolo nelle operazioni militari e tenendo con lui intelligenza nella sua qualità di Maggiore della g'n.r., dirigente dell'ufficio politico Provinciale della g'n.r. il quale aveva il compito di catturare i partigiani e gli aderenti al movimento di liberazione nazionale, denunciarli ai Tribunali fascisti che li condannava a morte, consegnarli alle forze armate tedesche per l'uccisione e la deportazione in Germania, e fornire ai tedeschi tutte le informazioni sui movimenti e sull'attività delle truppe partigiane.

In particolare per avere:

- fatto soviziare gli arrestati, allo scopo di ottenere notizie militari, da fornire ai tedeschi per combattere il movimento di liberazione, tra gli altri: Bruno Mulas; Aurelio Pecci, Abdal Maurizio, Musse Carlo, Savarda, fatte denunciare ai Tribunali fascisti militari numerosi arrestati che vennero condannati a morte. Partecipate ad un rastrellamento effettuato a S. Maurizio Canavese l'11.2.1944 dalla g'n.r. durante il quale vennero uccisi Savarda Carlo, Zoldan Giovanni e Berta Guido. per avere partecipato il 14 maggio 1944 ad un rastrellamento a S. Benigno Canavese, dove vennero arrestate 50 persone e deportate in Germania.

X 4) CABRAS GIOVANNI DE GIOVANNI: del delitto p. e p. dagli art. 5 D.L. 27/7.1944 N. 159. I opv. N. 5 D.L. 22.4.1945 N. 142. 51 e 54 C.P.M di guerra per avere in Torino posteriormente all'8 settembre 4 e sino al 26 aprile 1945 collaborato con le forze armate tedesche aiutandole nelle loro operazioni militari e tenendo con esse i



6
telligenza alle scopo di debellare il movimento di liberazione nazionale; in particolare per avere; quale colonnello della g'n.r. comandante provinciale di Torino: diretto e coordinato l'azione degli uffici politici investigativi della g.n.r. di Torino e Pinerolo, i quali avevano per compito di arrestare partigiani e aderenti al movimento di resistenza, raccogliere le prove a loro carico e denunciarli ai Tribunali fascisti; operato in unione con i comandanti tedeschi vari rastrellamenti nella provincia di Torino contro le forze armate partigiane servendosi delle tre compagnie O.P. della g.n.r.; alle sue dipendenze provocando la cattura dei patrioti, e la loro fucilazione o impiccagione per rappresaglia; disposta la convocazione di tribunali militari fascisti cui denunciò numerosi partigiani i quali vennero fucilati o condannati; fornite ai comandi militari notizie sui movimenti e sull'attività delle forze armate partigiane; consegnate alle forze di polizia germaniche numerosi italiani per la loro deportazione in Germania. X

5) IL MARGACCI ALESSANDRO DI MARPO: del delitto p.e p. dagli art. 5 D.L. 27.7.1944 N.159, l'opv. N.5 D.L. 22.4.1945 N.142; in relazione all'art. 51 e 54 C.P.M.G. per avere in Torino posteriormente all'8. settembre 1943 e sino al 26 aprile 1945 collaborato con le forze armate tedesche tenendo con loro intelligenza e portando aiuto alle loro operazioni militari nella sua qualità di maggiore della g'n.r. dirigente dell'Ufficio politico di zona, in particolare inoltre:
operando arresti di partigiani e patrioti che faceva sottoporre a sevizie per ottenere informazioni sul movimento di resistenza; dirigendo operazioni di polizia per la cattura di patrioti partecipando fra gli altri a quella di Rivalba di Cassino del 21.6.1944 durante la quale fece uccidere il partigiano Bionetto Ettore a quella della regione bassa di Torino del 5 luglio 1944, durante la quale fece uccidere i partigiani della 4. brig Garibaldina; Stringa Pierino e altro

7
non identificato; a quella durante la quale fu ferito il patrio-
ta ten. Burlando; alla cattura del comandante Gabriele (Cotta Gar-
lo) e dei partigiani Volante, De Michelis.

6) L'AZZARIO GIUSEPPE DI PIETRO: del delitto p.e.p. dagli art. 5 D.L.
27.7.1944 N. 159.58 C.P.M.G. per avere in Torino posteriormente al-
l'8 settembre 1943 e sino al 26 aprile 1945 collaborato col tede-
sco invasore favorendone, nella sua qualità di capitano della g.n.
r. addeffe all'ufficio politico investigativo, nei suoi disegni po-
litici arrestando partigiani e aderenti al movimento di resisten-
za, denunciandoli ai Tribunali fascisti o consegnandoli alle for-
ze armate tedesche per il loro internamento in Germania; in par-
ticolare inoltre:

per avere fatto deportare in Germania il dott. Giacomo Mondino;
per avere proceduto all'arresto di Costo Edoardo, Mecca Peroglio
e Ferreira che denunciati al CO.GU. furono condannati: il Mecca
a morte; gli altri a pena varie;

per avere deportato in Germania Siviro Cesira;

per avere fatto arrestare degli operai della Snia Viscosa che ave-
vano partecipato allo sciopero del 3 marzo 1944.

7) IL GRANDE GIUSEPPE DI VINCENZO, del delitto p.e.p. dagli art. 5 D.
L. 27.7.1944 N. 159.58 C.P.M.G. per avere in Torino posteriormente
all'8 settembre 1943 e sino al 26 aprile 1945 collaborato con il
tedesco invasore favorendone i suoi disegni politici, prestando
servizio nell'Ufficio Politico Investigativo della g.n.r. procedendo
ad arresto di patrioti, perquisizioni collaborando alla denuncia
alla deportazione in Germania di arrestati; partecipando al rastre-
llamento di colleghi e dirigendo quello effettuato in Pesette il
23 settembre 1944 durante il quale vennero arrestate 29 persone.

8) IL MARCONCINI SILVANO DI FERRICO: del delitto p.e.p. dagli
art. 5 D.L. 27.7.1944 N. 159 51 C.P/M.G. per avere in Torino ed altri

territori del Piemonte, posteriormente all'8 settembre 1943 e sino al 26 aprile 1945 collaborato con le forze armate tedesche portando aiuto nelle loro operazioni militari, partecipando, quale ufficiale nell'esercito repubblicano, a rastrellamenti effettuati in unione con le truppe tedesche in Val di Susa, provocando la cattura di partigiani e la loro fucilazione, collaborando con l'ufficio politico investigativo della g.n.r. per la repressione del movimento di liberazione nazionale e la cattura dei suoi aderenti.

9) IL SAPORITO LUIGI FU GIUSEPPE: del delitto p.e p.dagli art.5 D.L.27.7.1944 N.159 in relazione all'art.58 C.P.M.G. per avere in Torino posteriormente all'8 settembre 1943 e sino al 26 aprile 1945 collaborato col tedesco invasore e favorito i suoi disegni politici prestando servizio quale maresciallo della g.n.r. nell'ufficio politico investigativo e operando arresti di patrioti.

10) IL SAPORITO GIUSEPPE DI ^{Luigi} ~~GIUSEPPE~~ del delitto p.e p.dagli art.5 D.L.27.7.1944 N.159 in relazione all'art.58 C.P.M.G. per avere in Torino posteriormente all'8 settembre 1943 e sino al 26 aprile 1945 collaborato con il tedesco invasore favorendo i suoi disegni politici arruolandosi nella g.n.r. prestando servizio nell'ufficio politico investigativo della g.n.r. e partecipando ad arresti di partigiani e aderenti al movimento di liberazione nazionale, compiendo l'istruttoria a loro carico e cooperando alla loro denuncia ai Tribunali militari fascisti e alla loro deportazione in Germania.

11) IL GIONSO TRISTANO FU PIETRO: del reati p.e p.dagli art.5 D.L.27.7.1944 N.159 e art.1 D.L.22.4.1945 N.142 in relazione all'art/51 54 C.P.M.G. per avere in Torino, città e provincia, occupata dal tedesco invasore dell'U.P.I. durante il periodo 8.9.1943-25.4.1945, prestato aiuto allo stesso; col partecipare a requisizioni arbitrarie; all'arresto e a servizi di partigiani da lui catturati nella sua qualità di maresciallo della g.n.r. addetto all'U.P.I. di via Asti, num-

8 9
classificata alle dipendenze del colonnello Cabras.

12) IL VANNUCCHI UMBERTO FU RODOLFO: 1) del delitto p.p. dagli art. I p.p.D.L. 22 aprile 1945 N. 142 in relazione all'art. 51 e 54 C.P.M.G. per avere in Torino sino al 26 aprile 1945, quale addetto all'ufficio politico investigative di Via Asti, in qualità di vice comandante, tenuto intelligenza con le forze armate tedesche e aiutato le loro operazioni militari dirigendo lo ufficio informazioni del movimento bande partigiane, organizzando e dirigendo rastrellamenti diretti a portare la devastazione e la strage contro i partigiani e le popolazioni civili, organizzando una banda di falsi partigiani agli ordini di "Pepino Volante" facendo arrestare e seviziare patrioti che poi consegnava alle forze nazi-fasciste per la loro fucilazione e deportazione in Germania. 1

13) IL CORTESE ERMELINDO FU GIOVANNI: 1) del delitto di cui all'art. 5 D.L.L. 27.7.1944 N. 159 in relazione all'art. 54 C.P.M.G. per avere in Torino, successivamente all'8 settembre 1943, collaborato col tedesco invasore, tenendo intelligenza e corrispondenza, al fine di favorire, coll'U.P.I. di via Asti, a cui il 22 aprile 1944 comunicò telefonicamente che il partigiano Costa Mario, detto "Diavolo Nero" si trovava presso gli uffici dell'U.D.A., dove in effetti venne catturato ucciso/ 2) del delitto di cui all'art. 496 C.P. per avere in Torino il

2 gennaio 1946, dichiarato falsamente di chiamarsi Matta ad ufficiali di polizia giudiziaria, che nell'esercizio delle loro funzioni, lo interrogavano sulla sua identità. 3) del delitto di cui all'art. 337 C.P. per avere nelle stesse circostanze di cui al capo precedente usato violenza per opporsi ad organi della polizia giudiziaria mentre compivano un atto del loro servizio. =

14) IL SERLOTTI- IL FAGNOLA- IL VALERIO ED IL CASLINI: 1) del delitto di cui all'art. 5 D.L.L. 27.7.1944 N. 159 in relazione all'art. 51 C.P.M.G. per avere in Torino, il 22 aprile 1944, in collaborazione

col tedesco invasore, il primo ordinato e gli altri eseguite la sop-
pressione del comandante partigiano Costa Mario, commettendo in tale
modo un fatto diretto a favorire le operazioni militari del nemico;
2) del delitto di cui agli art.110.575.577 N.3 e 4 (in relazione al-
l'art.61 N.1 e 2) C.P. per avere nelle stesse circostanze ed in con-
corso con altri con premeditazione, cagionato a colpi d'arma da fuoco
la morte del Costa Mario, allo scopo di eseguire il delitto pre-
cedente e per il fine obiettivo di indebolire la resistenza italiana
contro il tedesco invasore, coll'aggravante, per il Serloretto ed il
Fagnola, dell'art.112 N.2 C.P. per avere organizzate la coopera-
zione nel delitto e dirette l'attività degli altri concorrenti.

IL FAGNOLA ED IL ~~DIANNA~~ INOLTRE:) del delitto di cui all'art.5 D.L.
L.27.7.1944 N.159 (51 C.P.M.G.) per avere in Torino e provincia
dopo l'8 settembre 1943 in qualità rispettivamente di sottotenente
e di brigadiere della g.n.r. in servizio presso l'U.P.I. di Torino,
commesso un fatto diretto a favorire sul territorio occupato, le
operazioni militari del nemico, partecipando a rastrellamenti, da
loro stessi provocati, con le truppe tedesche, fra cui quello di
S. Maurizio Canavese del settembre 1944, nel corso del quale venne
fucilato il patriota De Paoli Vincenzo, furono catturati elementi
partigiani e furono saccheggiate e devastate case di abitazioni.

IL FAGNOLA ED IL MARCONCINI:) del delitto di cui all'art.5 D.L.L.
27.7.1944 N.159 (art.58 C.P.M.G.) per avere in Torino dopo l'8
settembre 1943, collaborando col tedesco invasore quali ufficiali
della g.n.r. in servizio presso l'U.P.I., sottoposto a gravissime
torture e sevizio elementi del movimento clandestino di liberazione
per costringerli a confessare e a tradire i compagni, e per avere
in tal modo favorito i disegni politici del nemico, commesse fat-
ti diretti a menomare la fedeltà di cittadini verso lo Stato ita-
liano..

10

11

IN FATTO ED IN DIRITTO

Prima di prendere in esame i fatti riguardanti i singoli imputati e la loro responsabilità in ordine ai fatti stessi, occorre stabilire quale fu l'attività in genere e quali furono gli scopi di quell'ufficio politico investigativo (U.P.I.) di via Asti in Torino, che, dopo l'8.9.1943 e fino al 25 aprile 1945, rappresentò l'incubo pauroso di tutta la popolazione della città e della provincia.

Il sorgere di quest'ufficio va indubbiamente ricollegato all'opera nefasta del dittatore fascista, che, dopo aver condotto l'Italia alla rovina col costringerla a combattere una guerra non voluta e non sentita, credette di risollevarla da quella rovina col persistere nella lotta a fianco non più di un alleato, ma di un nemico, accampatosi come tale sul suolo italiano. Ma in un'Italia, già tanto martoriata ed in pieno sfacelo materiale e morale, egli purtroppo trovò degli italiani che lo seguirono in quell'intento delittuoso, la massima parte in mala fede, e cioè solo perchè animati da un egoistico tornaconto ed ambizione personale, la minima parte, perchè ancora esaltati da un'idea di cui il 25 luglio 1943 aveva segnato il tramonto.

Unico e dolorosissimo risultato di queste state di cose fu quella lotta fratricida che insanguinò per lunghi mesi le nostre contrade, specie nella parte a nord della linea gotica, scavò un'offesa profonda fra i figli di una stessa madre e li abituò ad un sistema di violenza e di prepotenza di cui ancora oggi si risentono gli effetti. Tutte le istituzioni

certe in quel periodo di tempo furono di conseguenza ispirate
nella loro attività a quel sistema, variandone solo i metodi,
tutte obbedirono ad un ordinamento inconstituzionale, basato
esclusivamente sulla forza e sulla violenza, mantenute e sor-
tite dalle armi del nemico invasore. »

La Corte ignora quale sia stata l'attività degli altri U.F.
provinciali, ma è certa (per-chè testimoniale e documentaria-
ne le concludiamo) che quelle di Terino ebbe scopi essenzial-
mente antipartigiani, per cui sarebbe un fuer d'opera suffo-
carsi a dimostrare quale auxilio dovesse appertare al nemico
l'attività dei componenti di quell'istituzione, ai fini della
sussistenza del delitto di collaborazione bellica e politi-
ca, previste dagli art.5 del D.L.L.27.7.1944 N.159 e I D.L.L.
22.4.1945 N.142 in relazione agli art. 51,54 e 58 C.P.M.G. »

È ormai insegnamento costante della Suprema Corte che le
azioni dirette al rastrellamento ed alla cattura di patrioti,
con la successiva fucilazione e deportazione anche di alcuni
di essi che spesso ne seguiva, costituiscono senza dubbio i
fatti più gravi e tipici di collaborazione militare col
tedesco invasore. » Ed invero, eliminandosi in tal modo i nomi-
ci dichiarati del nazi-fascismo, che, con infinite coraggio
e sprezzo del pericolo, arrecavano ad essi danni molteplici
mediante l'attività bellica che spiegavano nelle retrovie,
si favorivano le operazioni militari del nemico, il quale,
con le retrovie più al sicuro, era rafforzato nella sua re-
sistenza e poteva meglio agire per i suoi fini particolari
nelle zone operanti. »

Nei componenti di quell'istituzione possono invocare come discriminante della loro responsabilità la circostanza di avere obbedite ad ordini superiori, e di aver adempiute ad un dovere, perchè a tutti era nota l'incostituzionalità dell'ente da cui quegli ordini provenivano, essendosi esse, come sopra si è detto, arretrate con la ferma un potere da cui era volontariamente e legalmente decadute fin dal 25 luglio 1943, dopo il voto contrario del gran consiglio del fascismo.

Per di più, nel caso in ^{esame} ~~esame~~, trattavasi di uomini che volontariamente erano entrati a far parte di quell'istituzione, con la consapevolezza quindi che il vincolo di subordinazione, cui si sottomettevano, gli avrebbe esposti all'esecuzione di ordini delittuosi, così da non potere oggi invocare a loro favore il disposto dell'art. 39 G.P.M.G., 40 G.P.M.P. e 51 G.P.

E quanto sopra poi a prescindere dalla circostanza che nessun ordine poteva prevenire, e quanto meno non è stata provata che fosse pervenute, dagli organi dirigenti della così detta repubblica sociale italiana circa i metodi inumani posti in essere da alcuni dei componenti dell'U.P.I. di Torino verso i detenuti, ma questi erano dovuti esclusivamente alla brutale malvagità di coloro che li seguivano.

La mala fede infine di quanti agivano ed operavano in nome dell'U.P.I. di Via Acti basta evidente dalla circostanza che essi erano perfettamente edotti delle spirite pubbliche italiane in quell'epoca e cioè completamente avverse, in tutti gli strati sociali, alla risorta ferma di governo neo fascista.

Fanno fede di ciò le relazioni e pres memorie contenute nel fascicolo N.14 della documentazione in atti in cui si parla dell'incremento dell'attività ribellistica e sovversiva in Torino, che ^{crea} ~~era~~ una situazione realmente difficile e preoccupante, in continuo graduale peggioramento; si accenna a diserzione di carabinieri e di militi, si sente il bisogno di mobilitare tutte le partite (faccende partecipare a tale mobilitazione finanziaria gli uomini ~~hanno sessantenni~~) perchè non ci si può fidare più dell'esercito repubblicano, né della guardia nazionale repubblicana; si sente infine il bisogno di minacciare la rappresaglia che la guerra e la rivoluzione impongono per ogni repubblicano che andrà, per concludere ^{che} la rivoluzione deve essere attuata contro tutte e contro tutti, costati quel che costi !

Si rileva che tutti sono antifascisti, dalla prefettura al municipio, dal personale ferroviario all'ambiente goliardico delle università, dalla magistratura alla questura; si rileva che la tendenza dei preti e della chiesa è quella della propaganda filo-inglese, aiuto ai ribelli, partecipazione ai nuove risorgimenti italiani, che le prediche hanno ormai carattere politico antinazionale e antirepubblicano e ciò nonostante si vuole imporre, e alla violenza, una state di cose che nessuno ~~vuole~~ ~~vuole~~ .-

82

Come si vedrà particolarmente in seguito, durante l'esame del grado di responsabilità dei singoli imputati, l'U.P.I. di Torino non rifuggì, specie nei primi tempi della sua costituzione, da alcun sistema, pur di raggiungere i suoi scopi. Arresti arbi-

trari, rastrellamenti, sevizie di ogni genere, deferimenti ai vari tribunali speciali, fucilazioni, rappresaglie, deportazioni in Germania, saccheggi di abitazioni private, tutto fu messo in opera con una spietata ferocia. - In certi momenti, fortunatamente brevi (febbraio 1944) quest'attività della tua sa raggiunse un tale grado d'intensità, che, non a torto nell'animo della popolazione torinese e della provincia, sembrava essera fermata la convinzione che l'ingresso nella camera di via Asti poteva significare il passaggio dalla luce della vita all'ombra della morte. -

tutte poi fu interate all'ampiente : il medico e il cappellano, che avrebbero dovuto portare in quel luogo di vessazioni e di atrocità una parola di conforto e di fede, si unirono ai vari aguzzini nel rimproverare le sofferenze dei malscapitati prigionieri. - Basterà ricordare in proposito l'episodio narrato dal Mulas Eugenio, uno dei principali sevizati (fol. 91 vol. II*) " Ricordo solo che soffocavo per la sete, narra il teste " nessuna cura medica mi fu prestata, nonostante che in seguito " alla lesione riportata non potevo più mangiare . Venni allora trasportato in infermeria, dove il medico, certo De Pasca " li di Lecce, allora Tenente medico della G.N.R., mi disse " esattamente che avevano fatto male a non uccidermi e che se " si avrebbero dovute uccidere mia madre prima che nascessi io " Rimasi in via Asti 45 giorni, narrò il teste Burlando Fa " dinando (fol. 141 dibatt.) e fui picchiato anche dal prete " Don De Amicis. "

s'incrudeliva financo contro i parenti delle vittime. Narra il testimone Pessci Roberto (fol.70 del verb. d'udienza):

" In via Asti c'era poi questo di ediese : il pubblico andava ad aspettare la visita ai detenuti in una terrazza gettonata. E lì pioveva, tirava vento, faceva freddo, tutti in piedi. C'era delle donne incinta e con dei bimbi in braccio sempre in piedi ad attendere. E dopo queste lunghe attese, verso le 12 ore II,30, si diceva loro : " Oggi niente visita, andate via ". Il visitatore dei detenuti era angariato, disse "sprezzate come feccia umana."

Le atrocità maggiori si compivano di notte, si mettevano in essere scene, definite da qualche testimone, da Gran Guignol. Barbe pestose, occhiali neri servivano a rendere irriconoscibili e più bianche le figure degli aguzzini, bottiglie di alcool ne eccitavano ancor più l'innata ferocia, strumenti di tortura pendevano dalle pareti, c'era la catena per stringere la testa, le scudiscie, la scaldino per bruciare i piedi ecc. (Dep. Pessci Roberto fol.49 verb.d'udienza) ..

Non si risparmiavano neanche i mutilati della grande guerra. Una notte, narra il teste Ruvelli Carlo (fol.104 vel.II*) fu introdotta nella nostra cella un partigiano, mutilato della grande guerra, il quale era stato percosso a sangue e portava i segni sulla schiena..

Come infine tutte fosse improntate al più illimitato arbitrio personale lo si rileva facilmente dalle deposizioni degli stessi testimoni di difesa. Tutti gli imputati infatti si con-

forzati di provare i molteplici casi in cui, in seguito al loro personale intervento, erano stati liberati dei detenuti. Il che dimostra che la libertà, e a volte la vita di un cittadino, erano affidate alla volontà, e meglio al capriccio di un qualsiasi componente l'U.P.I. di via Asti, perfino a quello di un capo garage. Era pertanto naturale che, come ai margini di una pestifera palude si annidano e si sviluppano numerosi miasmi, così ai margini dell'U.P.I. di via Asti si nascessero ed operassero sbietti individui che, molte volte, solo millantando l'amicizia di qualcuno degli appartenenti a quello ufficio, ed altre volte d'accordo con i tedeschi, ricattassero i parenti degli arrestati per ottenere dalle forti somme a compenso della liberazione dei loro congiunti. Gli episodi comprovanti ciò verranno posti in rilievo quando si esaminerà la posizione degli imputati cui essi si riferiscono.

D'altra parte una riprova generica del fatto che grosse somme di denaro scivolassero nelle tasche di molti di quella famosa istituzione, oltre quelle direttamente rubate alle loro vittime, è data dalla vita sfarzosa e brillante da essi menata in Torino in quell'epoca, non consona certo a quel tristissimo periodo della nostra storia. E così l'ingordigia del denaro diventava l'incentivo per nuove imprese criminali, tanto più che anche premi in denaro coronavano a volte quelle imprese per volontà degli stessi capi, come si vedrà in seguito a proposito dell'uccisione del capo partigiano Mario Costa.

Prese in considerazione sopra e seguenti l'ordine cronologico dei

fatti il primo imputato la cui posizione dovrà essere presa in esame dalla Corte è il Marsucci Alessandro, il quale nel dicembre del 1943 subentrò al console Lubiani, fondatore, subito dopo l'8 settembre, dell'U.P.I. zona di via Asti. Il Marsucci, condannato in giudizio, nell'interrogatorio rese la istruttoria ed in un suo memoriale, alligato agli atti processuali (fol. II e 16 del suo fascicolo) affermò di essere stato officiato dal defunto gen. Mittera ad assumere l'ufficio politico dell'ispettorato zona per il Piemonte della G.N.R. e sostituirsi al console Lubiani. Segguì che l'imputato che, avendo già contatti con Ogliaro Alfonso, esponente del partito socialista in Piemonte, ebbe da costui l'incitamento ad accettare l'incarico, d'intesa in ciò col comitato di liberazione nazionale (C.L.N.). - Egli ebbe pertanto continui contatti con l'Ogliaro cui comunicava le notizie e le novità giornaliere, le disposizioni di massima che ^{gli} intervenivano, le richieste d'informazioni e segnalazioni e indicava i nominativi di persone in pericolo, ^{la} ^{le} ricerche sui componenti il C.L.N. e riferiva infine su quanto veniva richiesto. - Detti contatti, sempre secondo l'imputato ebbero termine ai principi di marzo del 1944, epoca in cui l'Ogliaro fu arrestato dalla polizia segreta germanica di Milano ed inviato in un campo di concentramento in Germania ove morì.

Dopo l'arresto dell'Ogliaro egli prese contatto col Rag. Pier Luigi Passoni, segretario del C.L.N. ed esponente del partito socialista. I suoi incontri col predetto ebbero le stesse egg^ette di quelli avvenuti con l'Ogliaro ed inoltre, d'accordo col Passoni, iniziò trattative di scambio con autorità repub-

blicano germanico che portarono alla liberazione di oltre 500 partigiani, fra gregari, capi ed esponenti politici ed organizzatori.- Evitò diverse esecuzioni capitali, deportazioni in Germania e molte profughi fu l'opera da esso svolta negli ultimi due mesi con comandi germanici per evitare eccidi, rappresaglie e distruzioni in Torino da parte dei tedeschi.- Intanto nel giugno dello stesso anno aveva lasciato l'ufficio di via Acti essendo sorti dei sospetti a suo carico ed anche perchè erano intervenute delle modifiche nell'organico dell'ufficio stesso.- Era così passato all'Albergo Nazionale con la polizia tedesca per trattare le pratiche di scambio tra gli arrestati dei fascisti e quelli dei partigiani.-

Per i sospetti sorti a suo carico fu nell'agosto 1944 convocato a Brescia e qui arrestato e rinchiuso in fortezza, donde fu liberato per intervento dello stesso comando germanico, interessando a quest'ultimo che egli seguitasse la sua opera di intermediario.-

Le susseguite affermazioni dell'imputato furono confermate dai testimoni Mag/ Passoni Pier Luigi (fol.13 del fasc. Marsai e 168 verb. d'ibb.) il quale fra l'altro, dichiarò che aveva conosciuto il Marsai nel febbraio 1944, presentatogli dallo Ogliaro Alfonso e quest'ultimo gli aveva detto che il Marsai era in rapporto con lui da diversi mesi e gli aveva fornito utilissimi informazioni riscontrate sempre esatte.- Aggiunse il teste che i suoi contatti con il Marsai erano stati autorizzati e sollecitati dal C.L.N. del quale era segretario ed

a cui riferiva il contenuto ed il risultato. - Che il Marzocci
 gli fornì utili informazioni, non solo sull'andamento degli
 uffici di via Asti, ma anche sulle operazioni delle SS, sede
 "che" e su alcune decisioni della prefettura. - Che vennero in
 seguito presso i suoi superiori era stato deferito al comando
 di Brescia ed al suo ritorno a Torino aveva presentato il dossier
 della abbandono l'ufficio politico di via Asti ed erano
 stati essi a presertito di rimanere. - Il caso prodotto viene
 infine in evidenza i numerosi benefici riferiti dal Marzocci
 alla causa della liberazione. -

Le caratteristiche informazioni del teste Passoni furono al-
 treff confermate dal teste Carmagnola Luzzi (fol. 44 del fasc. 2
 Marzocci e fol. 112 verb. d'ib.) dalla teste Adamo Nucola, segretario
 della e collaboratrice dell'Ufficio (fol. 40 fasc. Marzocci e
 189 verb. d'ib.) dal teste Grossi Guglielmo (fol. 174 verb. d'ib.)
 Torres Luzzato (fol. 45 fasc. Marzocci e fol. 162 verb. d'ib.)
 Cantù Andrea (fol. 161 verb. d'ib.) Malatesta Stefano (fol. 162
 idem) e Chiambrino Domenico (fol. 166 idem) A. e infine in
 11 (fol. 23 fasc. Marzocci) la copia fotografata di una lettera
 scritta dal teste Roberto Perrera al teste Barbeti, in data
 22.1.1945, prima di essere incollato ed in cui lo scrivente
 costò al servizio nei confronti del Marzocci : " Vi prego di
 trasmettere i miei saluti anche al teste Marzocci che rim-
 gratio pure per tutto quanto fece e disse al processo come
 testimone a mia difesa. Anche il è un caro e bravo ragazzo e
 out meritò non potremmo non essere riconoscenza. Mi per questo

Handwritten mark

di abbracciare commosso anche lui e di considerare anche lui un amico "».

Senonchè, secondo la deposizione del teste Bertorotta Giuseppe (fol.89 verb'dib.5 e 54 retro vol.II°) il Marcacci fu uno dei più feroci persecutori degli arrestati; secondo quella del teste Baschi Giuseppe (fol.105 verb/dib.e 80 vol.II°) il Marcacci picchiava personalmente e molto brutalmente a quanto ^{senti} dire dagli arrestati.- Fu il Marcacci, secondo la deposizione del teste Biagi Cesare (fol.107 verb'dib.) a dirigere un rastrellamento in Rivoli nel ~~19~~ marzo del 1944.- Fu il Marcacci, secondo la deposizione del teste Burlando Ferdinando (fol.141 verb'dib.) a guidare una squadra di fascisti contro di lui mentre ritornava da Orbassano con un camion catturato ai tedeschi ed a sparargli contro mentre si riparava in un acquedotto.- Ma il fatto più grave nei confronti del Marcacci è il rastrellamento di Rivalba, durante il quale, secondo la deposizione del Rosso Silvio (fol.149.151 vol.II° e 41 verb'dib.) voleva fucilare sul posto un partigiano catturato Bionetto Attore, il che non avvenne per avergli esso teste fatto riflettere che dopo tale fucilazione non avrebbe potuto più ritornare in paese per le rappresaglie dei partigiani.- Durante però il viaggio di ritorno verso Torino, prosegue il teste, il Marcacci fece fermare il camion, disse alla moglie di esso teste, a nome Verdi Silvia, che andava a sparare alla lepre per non spaventarla e ordinò quindi al partigiano di scendere dal camion insieme a quattro uomini per farlo fucilare.- Sembra, secondo la deposizione del teste, che uno

di quegli uomini, certo Tirante, abbia preceduto il Marcacci nell'esecuzione dell'ordine, sparando un colpo di pistola alla nuca del partigiano, perchè successivamente il Marcacci ebbe a rimproverare il Tirante per il modo con cui aveva eseguite la fucilazione. - Non risponde pertanto a verità la versione del fatto data dall'imputato nel suo interrogatorio, di essere cioè rimasto seduto nella cabina del camion, insieme all'autista ed alla moglie del Rosso e di non essersi neanche accorto dell'avvenuta fucilazione del partigiano, ma di averla appresa al suo arrivo a Torino. - D'altra parte tale versione, oltre che essere inverosimile, essendo impossibile che gli uomini seduti nel camion facessero fermare l'autoveicolo ed eseguissero la fucilazione del partigiano senza che il Marcacci avesse alcun sentore di ciò, è in netto contrasto con la deposizione del teste Rosso, in gran parte confermata dalla moglie Verdi Silvia in Rosso specie in ordine all'episodio della caccia alla lepre (fol.153 vol.II* e fol.166 verb.dib.). -

Non può invece ritenersi raggiunta alcuna prova della sua colpevolezza in ordine all'uccisione del partigiano Stringa Pierino e di altro non identificate. -

Ora l'attività del Marcacci nel periodo in cui fece parte dell'U.P.I. di via Asti, culminata nell'episodio del rastrellamento di Rivalba, integra senza dubbio, per le ragioni già esposte il reato ascrittegli di collaborazionismo bellico. Né si rendono applicabili nei suoi confronti gli art.40,42 e 54 C.P. invocati dai suoi difensori, perchè gli atti da lui compiuti

furono conseguenza della sua volontà e fu egli anzi l'instauratore in via Asti del sistema della violenza verso gli arrestati. A tale sistema non poteva essere in alcun modo giustificato da uno stato di necessità, perchè egli avrebbe potuto sventare ogni sospetto dei suoi superiori dimostrando molto zelo nell'esecuzione dei loro ordini, procedendo magari ad arresti arbitrari, minacciando gli arrestati, senza però incrudelire verso i nemici e soprattutto senza farli passare per le armi come il partigiano di Rivalba. -

Ritiene piuttosto la Corte che ad un'attività delittuosa di collaborazionismo il Marzocci abbia fatto corrispondere, con riguardo anche della sua vita, specie quando non fece più parte dell'U.P.I.sona, un' encomiabile attività diretta a tal modo favorire il movimento partigiano ed in conseguenza della lotta contro i tedeschi, da trovare applicazione nei suoi confronti il disposto dell'art. 7 lett. b) del D.L.L. 27.7.1944 N. 159 con l'irrogazione di una pena, che, tenuto conto delle attenuanti generiche invocate dalla difesa, può essere concretata in anni dieci di reclusione. -

Per seguitando a funzionare il nucleo comandato dal Marzocci ed individuato col titolo di U.P.I.sona, l'U.P.I. di via Asti assunse maggiori proporzioni e la sua attività fu meglio coordinata ai fini di cui sopra si è parlato, quando, nel dicembre di quello stesso anno 1943, fu mandato a dirigerlo il seniore Serlonetti Gastone. -

L'illimitato suo collaborazionismo col tedesco, invasore

ed i metodi oltremodo criminosi adottati a tale scopo sono ampiamente comprovati dal testimoniale esposto e dalla documentazione in atti.

Egli non rifuggì da alcun mezzo, permise o tollerò qualsiasi atto di brutalità, pur di raggiungere il suo scopo. Per convincersi di ciò basterà ricordare le deposizioni rese in istruttoria e confermate nell'orale dibattimento da alcuni dei principali sevizianti di via Asti.

" Alle nove di sera, narrò Peccè Aurelio, arrestato il 12 febbraio 1944 (fol.87 vol.II° - fol.83 verb.dib.) fui portato nei locali dell'ultimo piano di via Asti che erano riservati agli interrogatori notturni, appunto perchè Bentani desiderasse che potessero sentire i lamenti dei sevizianti. Durante quest'interrogatorio Serlonetti interveniva saltuariamente lasciandomi però il compito di trattare la mia causa al De Amicis che era assistito dalla stessa squadra di agenti, di casa Littoria. L'interrogatorio durò fino alle 2;30 quando gli agenti furono chiamati fuori per altri importanti operazioni ed io restituito alla cella. Durante l'interrogatorio, oltre ai soliti maltrattamenti, fui per due volte sottoposto al supplizio denominato "gondola di Stalin", sevizia questa particolarmente dolorosa che il maresciallo De Amicis si vantava di aver imparato in Germania e che consisteva nell'appendermi legato ai polsi ed alle caviglie con catenelle ad un moschetto issato sopra due tavoli. Mentre ero in tal modo sospeso gli agenti continuavano a percuotermi. Ad un certo punto le catenelle che mi legavano mani e piedi si ruppero e caddi di

...nisi possit. In tutti questi casi si deve
...per la sensazione netta del sistema adoperati verso i de-
...ver. alp.) che mi chiesero le generalità. Da questo momento
...arrivato il 14 febbraio 1944 (col. 90 vol. II. Confermato col. 81
... "Mi condurrete in un ufficio, verso il Dott. Mulas Brino
... "No statti in quella con lui."
... "Parlo di quello di Cavallotti e quello del Gestapo che era
... era stato fatto, ne lo chiesi. Lo seppi dopo da due
... "Perché lo non vedeva. Mio figlio non mi disse che cosa gli
... "Poco stavo sulle gambe, con l'aria di tenere nascosti i piedi
... "Io compie l'incarico nero, i piedi nudi di sangue, comminava
... conosciuto dalla voce, dell'occhi, della struttura, aveva il col-
... 50 ver. alp.) "Mio figlio era, non lo riconoscevo. L'ho ri-
... rito si ha nella deposizione del padre Felice Roberto (col.
... Una prova delle state in cui era ridotto il Felice An-
... "L'avevo subito in questa sorte."
... "Mi scattati e il mio viso percorso dicendo che se non par-
... "Non l'avevo mai visto ed a cui se lo era ridotto i miei pol-
... "Eral Maurizio" che però non riconosceva, perché
... "Portarono dritti dentro un giovane, che seppi più tardi che
... "colpo di scena e cioè che era stato arrestato un mio complice.
... "Però, terminata la stessa, venne nella stanza e mi annunciò un
... "Loro ti abbia assistito al supplizio della condanna di Stalin.
... "Nate a prova delle nelle state. Non mi risulta che il ser-
... "Nonna però trovata. Al quel modo si dimostrano in tenzio-
... "De Andria si mise subito alla ricerca di altre cartelle
... "Pare a terra. Malgrado questa involontaria interruzione il

servito bene lo Spagnuolo " Lo spagnuolo era un arabe di Tangeri, incontrato la sera stessa da me in cella e potetti constatare che il predetto era in condizioni da non reggerci in piedi in seguito alle percosse subite. - Seppi in seguito che gli era stata causata una pleurite di carattere traumatico. La notte del 16 febbraio, verso la mezzanotte, venni chiamato dall'agente Gaslini, il quale, seccato perchè non avevo risposto subito alla sua chiamata in quanto ero assopito, mi disse queste testuali parole : " Il risveglio te lo daremo adesso noi " E mi accompagnò con la rivoltella alla tempia alla camera dove venivano effettuati gli interrogatori. - Gli agenti erano alle dirette dipendenze del Serleretti, capo dell'ufficio dell'U.P.I. - Solo costui poteva dare ordini in proposito. - Arrivato nella stanza vidi riuniti sette o otto persone, raccolte attorno ad un tavolo, visibilmente eccitate dall'alcool. Dal loro atteggiamento dedussi che qualche cosa di grave doveva avvenire a mio danno. Infatti, appena mi fecero sedere il ^{Commissario} Gaslini, che portava per l'occasione occhiali neri, mi disse : " Nulla parlate, perchè voi sapete molte cose. Se non parlerete ne vedrete tante quante non ne avete mai viste in vita vostra ". Io cercai di convincerli che nulla sapevo. A questo punto si iniziò la ~~gragnuola~~ gragnuola dei colpi che piovvero un po' dovunque provocando fuoriuscita di sangue dalla bocca e avvenimento. - Venni fatto rinvenire con getti d'acqua gelata alla testa, fatto che si ripeté diverse volte. - Siccome mi continuavo a mantenere sulla negativa, allora passarono uomini più coercitivi. - Mi legarono con catena le mani e i polsi al-

alle caviglie dei piedi, in modo che il corpo risultava piegato in avanti e poi sospeso ad un moschetto a mezzo della catena, cosicchè venni a trovarmi con la testa in basso mentre il sangue mi martellava alle tempie. In queste condizioni ripresi l'interrogatorio, senza peraltro che io facessi alcuna dichiarazione. L'unica frase che pronunciai fu: "Non ho nulla da dire". L'interrogatorio si protrasse per circa due ore. Nella posizione di cui sopra venni colpito duramente ai genitali con un nerbo di bua, tanto da riportare una lesione di carattere permanente, mentre continuavano le percosse alle spalle e alla testa. Ad un tratto sfilarono il moschetto dalla catena e caddi pesantemente a terra ove mi sentii colpire ancora da calci. Dopo di ciò venni trasportato a braccia in cella e buttato su un pagliericcio senza che avessi più nessuna conoscenza del luogo dove ero, nè delle mie condizioni".

"Verso le ore 10 vennero a svegliare me ed un mio compagno scovarda Aldo, narrò Mussò Carlo, arrestato pure il 14 febbraio (fol. 97 retro vol. II* 83 verb. dib.) e ci condussero in una stanza. Ci accolse il ten. Pagnola, il quale, minacciandoci con una rivoltella, ci invitò senz'altro a dire quanto sapevamo, perchè lui non aveva tempo da perdere. Al nostro rifiuto fummo dapprima picchiati con pugni e calci infertici da alcuni agenti, parte di via Asti e parte della federazione, capeggiati da De Amicis. Poichè io rimasi sulla negativa mi svestitero, mi legarono con catene mani e piedi assieme, mi passarono fra quelle un moschetto e quindi mi appesero fra due

due sedie poste sopra un tavolo. Quindi presero a picchiarmi con nerbi di buo. Il supplizio durò circa dieci minuti, dopo di che avvenni. Mi fecero rinvenire gettandomi addosso dell'acqua gelata, quindi mi abbandonarono per terra. Sottoposero alle stesse sevizie lo Scavarda, senza ottenere nulla nemmeno da lui. Allora cercarono di farmi parlare con la promessa di liberare i miei fratelli ed i miei genitori. Poiché nemmeno così non ottennero nulla, De Amicis, imbestialito, mi fece nuovamente appendere col moschetto ^e prese a percuotermi salvaggiamente con una catena. Mi colpì al viso e sulle spalle, facendomi sanguinare abbondantemente. Persi più volte la conoscenza, però non mi staccarono dal moschetto, ma mi fecero rinvenire con lancio di acqua gelata. Questo trattamento che durò oltre mezz'ora e le percosse, mi causarono una tale palpitazione di cuore e mi fecero così ansimare che essi ebbero l'impressione che morissi e smisero di seviziar^{mi} ^{mi} fecero riportare in cella. Erano le tre di notte. Il giorno successivo mi portarono da Serloreti al quale dissi di essere stato picchiato nella notte, avevo una larga ferita sulla guancia destra, gli occhi gonfi e pesanti, i polsi tumefatti, tanto da non potere alzare le braccia. Lui non mostrò sorpresa, mi trattò molto rudemente, quasi ridendosi di me, quindi dette ordine di portarmi in infermeria e farmi le iniezioni di canfora."

" Tradotto in via Asti (narra il teste Scavarda Aldo arrestato pure il 14 febbraio fol. 147 verb. dib.) mi portarono nella stanza degli interrogatori sita al secondo piano. Ivi erano

ad attendermi De Amicis, Fagnola, più altri 10 individui, uno dei quali aveva in mano un frustino. Dopo mezz'ora di interrogatorio, Fagnola voleva che mi si strappasse la barba, ma intervenne De Amicis il quale me la fece tagliare con le forbici. L'interrogatorio durò fino alle ore ^{una} 2 di notte, durante il quale fui prima picchiato fortemente con pugni e calci, poi mi fecero la gondola di Stalla ed infine mi diedero dei colpi di martelletto sulle punte delle dita. Il famoso "pendolino" durò circa 25 minuti, dopo di che mi spogliarono e con un frustino (erbe di bue) mi picchiarono a dorso nudo. Quando mi portarono in cella ero tremendamente sconvolto, dall'occhio ^{destro} non vedevo più, dal sinistro vedevo pochissimo, non sentivo più, ero come inebredito. Avevo anche i testicoli gonfi.

Una riprova delle sevizie effettuate in quell'epoca in via Asti si ha nella deposizione del teste Beschi / Giuseppe (fol. 79 retro. vol. II* fol. 105 verb. dib.) Rimasi nella prigione di via Asti, narrò il teste, 40 giorni e durante tale permanenza potei constatare che numerosi detenuti venivano ferocemente picchiati e sevizati. Ricordo fra questi alcuni operai delle officine dell'Aeronautica, i quali furono bastonati a sangue, il Prof. Musso il quale venne incatenato e appeso e quindi picchiato con una catena. Curandolo potei constatare sulla schiena le tracce delle battiture. Ricordo un certo Leone di Rivoli che era stato colpito agli occhi, aveva un braccio rotto, perché colpito con una sedia e camminò zoppicando per oltre 20 giorni. Il Dr. Mulas fu talmente picchiato che riportò l'orchite ad un

testicolo e rimase a letto immobilizzato per oltre 40 giorni. Moltissimi altri vidi picchiati e sanguinanti, ma non so indicare i nomi. So che per picchiarli di solito adoperavano fruste, nerbi di bue e pezzi di catena. Siccome io non dormivo di notte poteva vedere gli arrestati quando ritornavano dagli interrogatori ed essendo in possesso di alcuni medicinali e disinfettanti li curavo come potevo. Nessuno si preoccupava di curare i feriti".

" Nel periodo in cui fui detenuto in via Asti narrò il teste Fanti Fulvio (fol. 87 rev. vol. II° fol. 90 verb. dib.) potrei vedere quanto fosse stato torturato un certo Leone di Ravelli ad opera di Magnola e di Brancalene. Ho pure visto in quei giorni l'ing. Pecosì in cattive condizioni per le torture subite e così pure Mulas che non era nemmeno più in grado, né di mangiare, né di bere, tanto era stato seviziato. Durante tali torture, che non so da chi venissero eseguite materialmente, era presente il Serloretì. So che un giorno egli fece introdurre nella stanza dove torturavano il Pecosì uno spagnolo, certo Maurizio Abdallah e mostrandogli il Pecosì grondante sangue lo minacciò che, se non si fosse deciso a parlare, lo avrebbe fatto ridurre nelle stesse condizioni e questo avvenne effettivamente. "

" In via Asti, § narrò il teste Jannon Guido (fol. 139 verb. dib.) fui interrogato una seconda volta da Serloretì, il quale minacciò di picchiarmi con un gerbo di bue. Mi mise in confronto con Abdallah, il quale era stato picchiato in malo modo ed era irriconoscibile. Da una specola Serloretì mi fece vedere come veniva

no picchiati i detenuti. Dal suo ufficio si udivano le grida di coloro che venivano picchiati ed il Serloretto stesso, passando quel giorno attraverso il corridoio, osservò benissimo dalle porte aperte la scena sì odiosa di coloro ai quali venivano picchiati e persino si è soffermate davanti ad una di dette porte. Io mi trovavo nelle celle basse ove trovavansi pure Musso, Mulas, Scavarda ed altri. Ho visto Mulas ridotto in condizioni disastrose ed è rimasto per dieci giorni sopra il tavolaccio senza poterlo muovere e scendere a terra. Anche Peccoi è stato in quel periodo sfigurato come Mulas ed altri. Ho visto Serloretto di notte in via Anti, infatti il predetto m'interrogò due volte di notte."

"Il suo figlio, narrarono due sacerdoti al padre del Peccoi, (fol. 54 verb. ud.) andava alle nove di sera alle sedute d'interrogatorio e ne usciva alle tre di mattina. Don Colombaro, presenziò il Peccoi, sentiva non soltanto gli urli di mio figlio, ma anche quelli degli altri detenuti ed aveva potuto notare le atrocità che ivi si perpetravano nei confronti degli interrogati. Quando mio figlio tornava nella cella era in tale stato fisico che si appoggiava con la testa sul termosifone freddo e vi rimaneva immobile per molte ore. Noi due, mi hanno detto i sacerdoti, cosa vuole? cosa potevamo fare per confortarlo? Non potevamo fare nulla, assolutamente nulla. Le tre sedute sono state qualche cosa di atroce."

Lo stesso imputato Fagnola Roberto nel suo interrogatorio (fol. 24 del fasc. II° del vol. Serloretto Fagnola ~~...~~)

ed altri) dopo aver dichiarato di essere stato incaricato dal
maggior^e Serloreti di condurre l'interrogatorio del Musso, confer-
mò tutte le sevizie inflitte a quest'ultimo, compresa la gendola
di Stalin.

Non può dubitarsi nemmeno dopo le susseguite deposizio-
ni, che il Serloreti fosse al corrente delle sevizie che venivano
praticate ai detenuti sotto i suoi occhi e dietro i suoi ordini.
Egli nel suo interrogatorio ha negato perfino di essersi trova-
te in via Asti di notte, mentre tutti i sevizisti e non sevizis-
ti affermarono di averlo visto. "Sono sicure, conclude il Mulas-
brano nel suo interrogatorio (fol.91 vol.II*) che la maggiore
responsabilità di tutto ciò che accadeva nella caserma di Via
Asti deve essere attribuito al Serloreti, alle cui dirette dipen-
denze erano tutti gli ufficiali ed agenti che prestavano servizio
presso l'U.P.I. Il Serloreti era colui che dirigeva le opera-
zioni di polizia, che vedeva e rivedeva le pratiche di ognuno di
noi e che determinava il comportamento dei suoi dipendenti, in-
quanto, mediante le sevizie inflitte, cercava di venire a capo del-
le varie organizzazioni olandesche."

Serloreti dirigeva l'ufficio politico, narrò il teste Beschi
Giuseppe (fol.80 vol.II*) so che assisteva agli interrogatori
ed alle sevizie degli arrestati, un compagno di cella (di cui
non ricordo il nome) mi narrò che Serloreti, mentre lo picchiavano
era presente e rideva. Il Pecci Roberto (fol.55 verb-dib.) ri-
ferì il discorso fra Marconi ed altri sgherri di via Asti, i qua-
li ritenevano che esso "marcone non facesse niente e dormisse
tutto il giorno. " Cari miei, avrebbe esclamato il Marconi,

io ho gli interrogatori. E gli altri : " E che vuol dire ?
che ti metti su una pancia e dormi. Gli interrogatori non sei
tu che li fai ". Al che il Marconi avrebbe risposto : " No,
perchè io debbo andare continuamente dalla sala al corridoio,
perchè ad ogni sigaretta che fuma il comandante Serlori ti mi
domanda : come vanno gli interrogatori ? Ma io lo debbo infor-
mare ".

Il Peccai Aurelio infine in una parte del suo interro-
gatorio (fol.83 retro vol.II°) dette anche la spiegazione del
feroce sistema instaurato dal Serlori . " Il Serlori era
un cinico, disse il testè, che, nei primi tempi del funzionamento
del suo ufficio, ritenne di poter prevalere sul Marconi, di lui
maggiore in carica, ottenendo migliori risultati nelle istruc-
torie col terrorizzare gli arrestati."

Dalla sua violenza non erano risparmiate neanche le don-
ne. Narrò fra l'altro la teste Mantelli Elisabetta: (fol.70
vol.II° II4 verb'dib.) Non potendo ottenere nulla dalla mia
renitenza (volevamo notizie sulla banda dei partigiani di cui
era capo suo marito) chiamò alcuni agherri e mi disse: adesso
ti faccio cantare. Mi obbligò a sedermi in una poltrona, indi
ordinò ad uno agherro avanti a me di piantarmi il mitra nello
stomaco e ad un altro la rivoltella nella schiena. Poesia, chia-
mandomi altri schiarimenti sull'attività mia e di mio marito
e vedendo sempre il mio mutismo, impetialito, cominciò a
schiaffeggiarmi selvaggiamente, fine a quando vedendo il mio
cattivo stato mi lasciò e mi fece ricondurre in cella."

E che il Serloretì fosse per natura propenso alla violenza, anche in epoca anteriore al nefasto periodo repubblicano, lo si rileva dalla deposizione del teste Macco Felice (fol.50 vol.II° e 45 verb.dib.) " Per una discussione avuta nel 1940 con un operaio, De Petro Oreste, narrò il testimone, fui denunziato all'U.P.I. della prima Legione M. V.S/N. Arrestato e tradotto nel predetto ufficio, in presenza del capo manipolo Serloretì Gastone, dirigente il servizio, sono stato violentemente percosso dallo stesso e da altri tre suoi scagnozzi."

Anche il Fagnola, alla fine del suo interrogatorio già ricordato, affermò che Serloretì era perfettamente al corrente delle sevizie praticate in via Asti in danno dei detenuti politici tanto che allorchè diede ordine di farle cessare non si ebbero più casi di detenuti sevizati.- Quest'ultima circostanza cui accenna il Fagnola coincide infatti con la deposizione resa da alcuni testimoni, come il Mulas alla fine del suo interrogatorio già ricordato (fol.94 vol.II°) " Maggiore responsabile però fu il Serloretì che tali sistemi volle e fece porre in atto dai suoi dipendenti, affermò il teste, lo riprova il fatto che, allorchè gli fu minacciata la morte da parte del C.L.N., le sevizie più gravi vennero a cessare, anche se continuarono le percosse"

" Però in quel tempo quei sistemi erano cessati, essendo il Serloretì impaurito per aver saputo che il C.L.N. l'aveva condannato a morte, narrò il teste Casalegno Luigi (fol.17 vol.II° 165 verb.dib.).- Risulta infine dalla deposizione del teste Bertolè Aldo (fol.224 verb.dib) che al Serloretì fu dal ~~teste~~

testo predetto ufficialmente comunicata la sua condanna a morte da parte del C.L.N. in seguito alle sevizie che venivano perpetrate in via Asti. D'altra parte lo stesso imputato, nel suo interrogatorio, confermò le circostanze di cui sopra (fol.19 verb.dib.).»

Ma, oltre le gravissime sevizie di via Asti, altre gravi accuse pesano sul Berloreti. Dalla documentazione in atti (fasc. n.464) risulta che il console Spallone, comandante la I- Legione della G.N.R. uff. pol. investigativo, in data 12. febbraio 1944, fece alle superiori autorità una relazione della rappresaglia eseguita, dietro suo ordine, nel comune di S.Maurizio Canavese, in seguito all'uccisione della delegata del fascio femminile e del ferimento del ~~comandante~~ dello stesso fascio repubblicano. Si legge tra l'altro in detta relazione : « Pertanto ordinavo che elementi di quest'U.P.I., coadiuvati da agenti di P.S., addetti alla federazione dei fasci repubblicani e la compagnia O.P. (due plotoni di fuciliari e uno di armi pesanti) di questa legione, complessivamente 162 uomini, al comando del centurione Berloreti Gastone, dirigente l'U.P.I.legionale, si portasse su autocarri a S.Maurizio Canavese. » Si legge sempre in detta relazione che dalle informazioni assunte erano risultati moralmente responsabili dei delitti di cui sopra il segretario comunale Savarè Carlo, il portalettere Zoldan Giovanni ed il caffettiere Berta Guido (la responsabilità del Savarè consisteva nel non aver voluto fornire indicazioni della località ove trovavasi il figlio partigiano, quella delle Zoldan

dan di essere un elemento deleterio disfattista e quella del Berta di aver permesso nel proprio locale l'afflusso di ribelli, come se l'esercente di un caffè fosse obbligato a distinguere, fra i suoi avventori, i ribelli dai repubblicani e rifiutare ai primi le consumazioni !) " Per le sue sposte e fondate (!!) ragioni, prosegue la relazione, nell'impossibilità di catturare gli autori materiali dei delitti, a scopo ammonitore e di rappresaglia, veniva decisa l'esecuzione capitale, mediante fucilazione alla schiena, nella piazza del municipio del comune di S. Maurizio Canavese dei tre summenzionati Zoldan Giovanni, Berta Guido e Salarro Carlo". Si legge più oltre : " Partito il Commissario federale alla volta di Torino, alle ore 12.45 un plotone della compagnia di O.P. eseguiva l'esecuzione capitale dei nominati Zoldan, Berta e Salarro. Venivano quindi operati cinque fermi di giovani soggetti agli obblighi militari ed avviati al distretto militare per i provvedimenti di competenza".

La rappresaglia contro innocenti diventa ancor più odiosa quando verso la fine della relazione si legge : " Pare che i responsabili non siano di S. Maurizio Canavese e quindi sconosciuti ai parenti delle vittime " Il Serfioriti, nel suo interrogatorio ha tentato di scagionarsi attribuendo al Solaro, (il quale non è più in grado di smentirlo perché giustiziato della folla torinese i giorni della liberazione) la responsabilità dell'eccidio di S. Maurizio Canavese ed aggiungendo inoltre che Solaro esigeva l'esecuzione di 10 patrioti, mentre

egli si adoperò a ridurre al minimo il numero dei giustiziati. Senonchè le sue affermazioni sono smentite dallo stesso rapporto in cui, come sopra si è rilevato, si legge che, partito il comm. Federale alla volta di Torino, veniva eseguita l'esecuzione capitale. E quel rapporto, come ha dichiarato il Serloretì nel suo interrogatorio, fu da esso stesso redatto anche se firmato da Spallone. - D'altra parte una prima conferma della sua colpevolezza per l'ingiusta e crudele rappresaglia di S. Maurizio, si ha nella deposizione già ricordata della testante antelli Elisabetta (fol. 70 vol. II° fol. 41 tra verb. dib.)

" Entrai sola nell'ufficio del Serloretì, narra la teste, e, nella attesa che mi interrogassero, sentii il Serloretì, durante una telefonata che diceva : " l'affare di S. Maurizio è tutto liquidato, mi hanno ucciso la segretaria del fascio e ferito gravemente il segretario, però io ho fatto spedire al Padre Eterno il segretario comunale, un tizio che eserciva un caffè ed il portabatterie. " Indi rivolgendosi a me disse : " Voi li conoscete? " Al che io risposi di sì ed allora lui riprese sardonamente : " Erano amici vostri, ! " Una seconda conferma si ha nella deposizione del teste Fellegrino Luigi (fol. 145 verb. dib.) " Prima di essere fucilato, Serloretì si avvicinò al Savarro e disse : " Voi non volete dirmi dov'è vostro figlio ed io vi farò fucilare " Io andai via e subito dopo intesi un nutrito fuoco di fucileria " Una terza conferma si ha nella deposizione del teste Savarro Giorgio, figlio dell'ucciso (fol. 69 vol. II° fol. 113 verb. dib.)

" In seguito venni a sapere da Zeno Ricci, allora vice fede-

rale di Torino, che chi comandava l'azione ed il plotone di esecuzione era il Serloretì. ""

Un'altro grave fatto di cui è incolpato il Serloretì è costituito dal rastrellamento di S. Benigno Canavese. - Ai fol. 60, 61, 62, 63, 64, e 65 vol. II° sono raccolte le dichiarazioni firmate da 30 individui e dirette alla questura di Torino. In esse si legge: " Noi sottoscritti denunciando a questo ufficio quanto segue: il famigerato maggiore dell'U.P.I. Serloretì capitano, il 14. Maggio 1944, comandò personalmente l'azione di rastrellamento di S. Benigno Canavese. In tale azione furono catturate circa 50 persone, fra cui molti padri di famiglia che furono deportati in Germania. Cinque di essi prevarono colà la morte dopo inaudite sofferenze. Chiediamo pertanto sia fatta giustizia, a nome del sangue versato dai nostri martiri, contro il famigerato Serloretì ed a nome delle sofferenze da noi subite nei campi di concentramento in Germania per opera del suddennominato criminale. - "

Il Serloretì ha negato la sua partecipazione a questo rastrellamento; benchè quasi tutti i testimoni e scousi hanno confermato la sua presenza in S. Benigno il giorno del rastrellamento e fra questi Grandetto Enrico (fol. 67 vol. II° e 92 verb. dib.) "" Al rastrellamento intervenne anche il maggiore Serloretì col cognato prof. Cane che guidava nelle case i rastrellatori "" depose il testimonio predetto "" La pattuglia che operò il rastrellamento in S. Benigno, dichiarò Mensa Vittorio (fol. 93 verb. dib.) era comandata direttamente da Serloretì che vi

di allora benissimo in piazza e che riconosco perfettamente senza equivoci oggi nella gabbia degli imputati" quel giorno, depose Capello Carlo (fol.96 verb.dib.) vidi perfettamente il Serloreti il quale indossava un'abito colore blé scuro " e altri, come il Grigoletto Domenico, Andrin Pasquale, Garrene Giuseppe, Capello Michele, Garrene Carlo e Matta Carlo (fol.93,94,95,96 e 97 verb.dib.) confermarono la surricordata dichiarazione contenuta nel vol.II° e solo qualcuno di essi non fu in grado di riconoscere l'imputato nella gabbia.-

Altri fatti delittuosi, di minore gravità, sono stati inoltre accertati nei confronti del Serloreti, quali l'arresto del Masino Attilio e del Ribet Alessandro (fol.147 vol.II° e fol.106 verb.dib.) lo svaligiamento del magazzino di tessuti di Fierio Edeardo in Via Goite 139 (fol.139 vol.II° e 101 verb.dib.) anche se solo una parte di detti tessuti finirono in via Asti, mentre gli altri furono inviati alla All'anza cooperativa per l'immissione in commercio.-

Và infine ricordata tutta l'attività criminosa svolta dal Serloreti in complicità col famigerato Aruanno Renato di Milano, condannato a morte il 28 maggio 1945 dal tribunale militare straordinario di Milano (fol.106 e segg.vol.II°) Lo stesso imputato nel suo interrogatorio (fol.32 del fasc. Serloreti) ammette la sua partecipazione all'operazione dello Aruanno e la sua personale presenza a Milano dal 18 marzo al 13 aprile 1945, giustificandola col dire che essa fu dovuta ad ordini superiori.- In quell'operazione tutti gli arrestati furono derubati dei loro averi ammontanti complessivamente al

valore di parecchi milioni di lire.-

Che scopo dell'attività criminosa del Serloretti fosse, oltre l'ambizione personale, anche il lucro, lo si può supporre dalla deposizione dei testi Pelassa Giorgio (fol.17 del fasc. Vannucchi e dalla dep. del Casalegno Luigi fol.16 vol. II°). Il Pelassa, convinto che tal Paglia Antonio (che egli sapeva essere una creatura di Serloretti e si era fatte dare lire trentamila insieme a tal Magnani per la sua scarcerazione) lo interessò affinché provvide a far liberare il Dott. Peccolotti promettendogli la somma di L.3.000.000.- Dopo qualche giorno il Paglia mandò il Magnani a riferirgli che la somma predetta era insufficiente e si richiedevano 5.000.000, da dividersi fra Serloretti e Vannucchi.- Siccome egli era autorizzato dal C.L.N. accettò. Versò subito L.100.000 quale anticipo, rimanendo d'accordo che dopo qualche giorno avrebbero ritirate il resto.-

In seguito a tale trattative il teste si recò dal col. Gabras per riferirgli del sistema adottato dai suoi sgherri. Gabras incaricò il cap. D'Alessandro per accertare se realmente il Serloretti fosse d'accordo col Paglia e Magnani.- "Dopo sette e otto giorni, proseguì il teste, si presentarono nella mia abitazione Paglia, Magnani e Vannucchi per ritirare le L.400.000 rappresentanti un secondo acconto.- Siccome ero stato avvertito che sarebbero venuti mi allontanai e non mi feci trovare. Visto così il Vannucchi se ne andava all'albergo Maestoso, mentre il Paglia e il Magnani venivano a cercarmi in officina ove consegnai loro le L.400.000.- Appena costoro intascarono il denaro sopraggiunse il cap. D'Alessandro con alcuni militi e li dichiarò in

arresto. Il Fagnola aggiunge il teste, per quanto mi risulta, era un assiduo collaboratore di Serloreti e frequentatore di via Asti.- Egli era secondo il Peccol padre (fol.64 verb.dib.) colui che impostava al Serloreti la "garçonnière" per le sue imprese eretiche.-

La deposizione del Pelassa trova conferma in quella del Casalegno, il quale senti inoltre dire dal Cabras che dubitava della correttezza del Serloreti.- Dopo questo fatto, aggiunse ancora il teste Casalegno, fu mandato da Brescia un colonnello della "N.R. per fare un'inchiesta nei confronti di Serloreti e Vannucchi, ma questa non ebbe alcun esito per intermissione del Gen. Semadine comandante generale dell'U.P.I. della guardia naz.rep. protettore di Serloreti.- D'altra parte era impossibile che il Serloreti potesse mantenere col solo stipendio il tenore di vita di cui ha parlato il teste Peccol Roberto (fol. 59 verb.dib.) e perciò è da ritenersi che egli, direttamente o indirettamente, speculasse sulla liberazione dei suoi detenuti.-

Di un solo fatto delittuoso il Serloreti non può essere ritenuto responsabile e cioè dell'uccisione del Costa Mario detto " Il diavolo nero " essendosi egli limitato ed ordinare al Fagnola l'arresto.- Però anche in tal fatto egli non esitò a dimostrare tutta la malvagità del suo animo, perchè, quando il Fagnola gli narrò l'avvenuta uccisione, egli anzichè punire il trasgressore dei suoi ordini, si mostrò contentissimo dell'operato di quest'ultimo, esternandogli tutte il suo compiacimento e proponendo esso Fagnola per un premio di L.10.000, il Valerio

di L.6.000 ed il Gaslini di L.4.000 (in *rr. Fagnola fasc. II°*
vol. Serloreti Fagnola ed altri fol. 22 r.)

Depo quanto è rimasto accertato nei confronti del Serloreti e dopo le considerazioni generali già esposte in principio della sentenza, ritiene la Corte che non abbia alcun fondamento, né in fatto, né in diritto, la prima istanza della difesa perchè la responsabilità dell'imputato sia mantenuta nei limiti dell'art. 58 C.P.M.G. - Altrettanto infondata è la richiesta per l'applicazione del disposto dell'art. 48 C.P.M.P., perchè non può, in alcun modo e sotto alcun profilo, parlarsi di *cesso* di solo nell'adempimento dei doveri militari nell'opera del Serloreti, ~~essendo~~ esulando da qualsiasi *cesso* di solo le atroci *ezie* inflitte contro malcapitati prigionieri, *si* solo di *vele* *si* opporre con la cospirazione segreta e con le armi al tedesco invasore. -

Né infine possono essere concesse al Serloreti le attenuanti di cui all'art. 62 N. 6 e 62 bis. C.P., perchè egli, anzitutto non si adoperò mai, spontaneamente ed efficacemente, per elidere od attenuare le conseguenze dannose dei suoi reati, ma desistè dalla sua opera nefanda di seviziare dei detenuti solo per scongiurare dal suo capo la esecuzione della sentenza di morte pronunciata dal C.L.N. per quelle sevizie. - Anzi fu tale la sua preoccupazione per tale fatto che non esitò ad escogitare tutti i mezzi per trattenere come ostaggio il Pececi Aurelio facendolo dichiarare prigioniero di stato (*de p. Pececi Roberto fol. 61 verb. dib.*) creando contro il medesimo tutto un castello di *ezie*, di affermazioni arbitrarie, di situazioni false che impedì o

quanto meno ritardò l'opera del Cabras diretta alla liberazione del detenuto in parola (fol.62) La frase detta al padre del Peccai, e cioè che suo figlio rappresentava il filo a cui era appesa la spada di Damocle pendente sul suo capo (fol.59) è la rivelazione del suo animo cinico e pauroso nelle stesse tempo.

Oltre quindi alla gravità dei delitti compiuti stanno contro di lui tutti gli elementi processuali già rilevati e che denotano una volontà improntata ad un fine profondamente malvagio, nonché ad un egoistico tornaconto personale.- Egli in tutta la sua attività dimostrò uno spirito di vessazione e di barbarie degno dei più oscuri tempi del medio Evo, per cui è da ritenersi che, solo per pusillanimità, si sia indotte qualche volta a mostrarsi generoso verso qualcuno dei perseguitati.- D'altra parte non sono i venti e trenta innocenti liberati dalla sua persecuzione che possono indurre la Corte alla concessione delle richieste attenuanti e solo la pena capitale è la sanzione proporzionata alla gravità dei crimini e alla malvagità dell'uomo.

All'attività criminosa del Serloreti va indubbiamente collegata quella del Magnola Roberto, giustamente definito dal Mulas Bruns "il braccio destro di Serloreti. Ed invero nessun uomo poteva rispondere meglio del Magnola alle mire ed agli scopi del Serloreti, perchè il Magnola, come si vedrà dal suo comportamento, ad una innata, brutale malvagità univa una particolare insensibilità morale ed una sfrenata cupidigia di denaro.- Riulta infatti dal suo stesso interrogatorio (fol.21 fase.II° del vol. Serloreti Magnola ed altri) e dalla deposizione della teste Chiadò Cottino Angiolina (fol.44 fase.I° del

vol. predetto) e da quelle del Mulau Brune (fol.90 vol.II° e 120 verb.dib.) che il Pagnola, in seguito agli avvenimenti dell'8 settembre 1943, si recò nel Biellese stabilendo contatti col locale movimento clandestino partigiano. Fece ritorno a Torino nel dicembre stesso anno recandosi frequentemente all'albergo Canelli, dove convenivano esponenti del C.L.N., quali l'avv. Martorelli, il rag. Passoni, l'avv. Villabruna ed altri.- Ad un certo momento però il Martorelli incominciò a diffidare del Pagnola e quando ebbe la certezza che costui aveva contatti con l'U.P.I. di via Asti, tradendo il movimento clandestino di liberazione, decise di farlo sopprimere.- L'esecutore della soppressione non riuscì però nel suo intento, perchè il Pagnola riportò soltanto una leggiera ferita al labbro superiore.- Una riprova ^{ch. 1} dei sospetti del Martorelli fossero fondati si ebbe subito nell'arresto di Ben Abdallah Maurizio, avvenuta in un caffè di piazza Statuto, nel gennaio del 1944, ad opera del Serlorati.- Lo stesso Pagnola, nel suo interrogatorio surricordato, dichiarò di aver conosciuto il Ben Abdallah nel biellese quando entrò in contatto con gli elementi partigiani della zona. Per mascherare il suo tradimento ai danni di costui si fece arrestare anch'egli nel caffè di piazza Statuto, ma, mentre egli fu trattenuto solo per poche ore in via Asti, il Ben Abdallah vi rimase subendo le sevizie narrate dai suoi compagni di cella.-

Nel febbraio del 1944 egli passò senz'altre alle dipendenze del Serlorati, aumentando così enormemente le retribuzioni fino allora percepite dal C.L.N. ~~Ben Abdallah~~ È facile comprendere il grave colpo inferto alla causa partigiana dal tradimento del

del Fagnola. Egli nei suoi contatti, prima col movimento olandese di Biellese e quindi con quello torinese, aveva avuto modo di conoscere uomini, mezzi e finalità di quel movimento ed era in grado quindi di mettere il Serloreti sulla buona strada per raggiungere i capi del movimento stesso. Infatti, subito dopo il suo tradimento e l'ingresso in via Asti, il Fagnola, camuffato con barba e baffi finti e munito di occhiali neri, la notte ¹⁴ sul febbraio, si recò accompagnato da alcuni sgherri, all'albergo Camelli per procedere all'arresto del Marterelli. Non avendo trovato costui arrestato e tradusse in via Asti il Dr. Mulas, i proprietari dell'albergo coniugi Chiadò ed altri tre clienti estranei al gruppo Marterelli.

E' inutile soffermarsi a rilevare la sua diretta partecipazione alle sevizie inferte in via Asti ai detenuti Mulas, Musso, Bergamaschi, Leoni, Peccoi, Scavarda ed altri, perchè essa è già stata ampiamente rilevata dalle deposizioni dei sevizianti quando si è esaminata la responsabilità del Serloreti in ordine alle sevizie stesse. Tutti i testi hanno messo ben in evidenza l'inaudita ferocia dimostrata dal Fagnola in quell'occasione, superiore in certi momenti a quella degli stessi suoi sgherri, perchè, secondo quanto narra lo Scavarda (fol. 147 v. d. b.) fu il De Amicis a tagliargli con le forbici la barba ed invece il Fagnola voleva si strappasse con le mani!

L'istinto sanguinario del Fagnola si rileva poi in modo ancor più impressionante nell'uccisione del capo partigiano Mario Costa, detto "il diavolo nero". E' pacifico al riguardo perchè gli stessi imputati Serloreti e Fagnola lo hanno di-

chiarato, che il primo dette al secondo l'ordine di arrestare il Costa. D'altra parte era logico che fosse così, perché, trattandosi di un capo partigiano, doveva essere interesse del Serloretto averlo vivo nelle mani per farlo ... contare, salvo poi a fucillarlo o farlo fucillare. Il Magnola prese con sé due fidati agherri Gaslini e Valerio e si recò nei pressi dell'U.D.A., in via S. Francesco da Paola, dove incontrò un individuo che egli sospettò subito, per l'atteggiamento e per la rassomiglianza ai connotati fornitigli dal Serloretto, che dovesse essere il Mario Costa. Gli si avvicinò ed insieme al Gaslini ed al Valerio lo sospinse nel cortile della pasticceria ~~di~~ ^{dei} Furi e Motta. Quanto sopra dimostra chiaramente che il Costa, ~~non~~ ^{non} stretto così dappresso dai tre, era nell'assoluta impossibilità di opporre, da solo, qualsiasi resistenza e tanto meno fare uso di qualsiasi arma fosse stato in possesso. Non rimaneva quindi al Magnola che caricarlo sull'automobile e trasportarlo in via Asti. Egli invece, estratta la rivoltella, gli sparò addosso quattro colpi e fu soddisfatto solo quando lo vide accasciarsi a terra mortalmente ferito. Che il fatto si sia svolto nei modi e nelle circostanze su riferite lo si rileva anzitutto dall'interrogatorio delle stesse imputate (fol. 21 fasc. II° del vol. Serloretto Magnola ed altri), pur dando ^{egli} in quell'interrogatorio la colpa al Valerio di avere per primo sparato alcuni colpi di rivoltella contro il Costa che aveva tentato di estrarre ^{una} ~~una~~ pistola dalla tasca esterna dell'impermeabile. V'è poi la deposizione del teste Cuneo Ugo (fol. 32 I° fasc. del vol. Serloretto, Magnola ed altri e fol. 100 del verb/dib.) Il teste fu presente a tutto lo

era concordato per la partenza in Germania.- La responsabilità del Fagnola in questo fatto risulta evidente dal rapporto del col. Cabras al comando generale della g/n.r. in data 5 settembre 1944 contenuta nel fasc. N.39 dei documenti del comando germanico della S.D. di Torino, conclude il rapporto, al termine dell'operazione "esprimeva il proprio ~~compiacimento~~ compiacimento al sottotenente Fagnola ed al V.Brig. D'Anna, esponendo il proposito di effettuare nella prossima settimana altri rastrellamenti nella zona, unitamente ai due anzidetti elementi e con la scorta del materiale informativo in possesso di questo ufficio". Il Cordero Giacomo poi nella sua deposizione resa nell'orale dibattimento (fol.120) affermò che il De Paoli fu ucciso dal Fagnola e che non essendo state trovate presso teste gli fu bruciata la casa, arrestate e picchiata la madre, circostanze queste contenute anche nel surricordato rapporto del Cabras.-

Una prova infine dell'ingordigia di denaro che animava le azioni del Fagnola si ha nella deposizione del teste Jannon Guido (fol.139 verb.dib.). "Fagnola e Bianchi, narra il teste predetto, cercarono di carpire al Lazzarotto, mio fratello amico, messi con loro a contatto, un milione per la mia liberazione, ma non vi riuscirono per molteplici circostanze.- Riuscirono però a carpirgli L.300.000 per salvaguardare la libertà di mio fratello". Lo stesso suo superiore diretto Serloreti fu costretto a sottoporre il Fagnola ad una inchiesta ^{ed} per allontanarlo dal servizio per scorrettezze, traffico illecito di automobili e di permessi di circolazione.

(fol. 16 del fasc. Serloreti). -

Lo svolgimento dei fatti accertati nei suoi confronti rendono del tutto infondate le discriminanti richieste dalla difesa. - Ed invero non si può in alcun modo ravvisare nell'uccisione del Costa, per le ragioni già esposte, una legittima difesa, un eccesso colposo od una provocazione da parte dell'ucciso. - Sia poi l'uccisione del Costa, che le sevizie inflitte ai detenuti di via Asti, non possono costituire singoli delitti, di semplice omicidio il primo e di abuso di autorità verso gli arrestati e lesioni personali il secondo, essendo tutte dirette ad un unico scopo quello cioè di ostacolare in tutti i modi l'attività partigiana e favorire invece le operazioni militari del tedesco invasore e per la sua gravità questo collaborazionismo bellico non può ^{integrare altri crimini che} ~~essere altro se non~~ quella prevista dall'art. 51 C.P.M.G. - La piena capacità infine d'intendere e di volere del Fagnola, anche se di età ancor giovane, rafforzata da un certo grado d'istruzione, lo rendono completamente responsabile dei criminali atti compiuti. E questi sono tali da caratterizzare in lui una speciale pericolosità ed uno speciale perversimento morale e da escludere quindi la concessione di qualsiasi attenuante, comprese quelle generiche. Anche nei suoi confronti pertanto, come per il Serloreti, la pena non può essere che quella capitale. -

Con quella del Serloreti e del Fagnola va pure presa in esame la posizione del Valerio Angelo e del Gaslini Gastore. Entrambi sono strumenti nelle mani dei primi due, ma, sotto la loro direzione, entrambi partecipano coscientemente all'attività

criminosa dei primi.- Nei confronti del Valerio, contumace in giudizio, nulla si è potute appurare di concreto all'in fuori della sua appartenenza all'U.P.I. di Via Asti ed alla sua partecipazione all'uccisione del Costa.- È vero che nel rapporto in data 23 aprile 1944 al comando generale della g.n.r. ed alle altre autorità dell'epoca il col. Spallone, nel riferire lo episodio del Costa, affermò che contro costui l'ufficiale (il Fagnola) aveva fatto immediatamente fuoco sparando due colpi che ferirono il Costa alla regione frontale, mentre l'agente Valerio aveva sparato un colpo che lo ferì mortalmente. Senonchè tale rapporto è anzitutto in contrasto col fonogramma dello stesso Spallone del giorno precedente in cui si dice che soltanto l'ufficiale aveva sparato due colpi uccidendo il Costa e soprattutto in contrasto con le deposizioni concordi di tutti i testimoni presenti al fatto e che, come si è rilevato a proposito del Fagnola, escludono che altri, all'in fuori di quest'ultimo, avesse sparato contro il Costa.- Non vi è quindi una prova certa della colpevolezza del Valerio a tale riguardo e la sua responsabilità deve in conseguenza essere limitata a quella della sua partecipazione all'operato in genere del Fagnola. In considerazione poi della mancata prova di altri fatti compiuti dal Valerio ritiene la Corte che la sua attività delittuosa possa integrare gli estremi dell'art. 58 C.P.M.G., anzichè quelli dello art. 51 stesso codice che possono essere al medesimo concesse le attenuanti di cui agli art. 62 bis e 114 C.P. in considerazione del suo scarso e limitato collaborazionismo col nemico invasore. Pena adeguata si ravvisa quella di anni diciotto di reclusione.

che, ridotti di un terzo per l'art. 62 bis e di un altro terzo per l'art. 114, si concretano definitivamente in anni otto. Per le ragioni infine già esposte in principio non è applicabile nei suoi confronti il disposto degli art. 51 C.P. e 40 C.P. d.P. invocata dal difensore. . .

Più grave invece appare la responsabilità del Gaslini perchè egli, oltre che all'uccisione del Costa, partecipò attivamente all'opera delittuosa del Serloreti e del Fagnola nelle sevizie contro i detenuti di Via Asti. Il Musso infatti dichiarò (fol. 82 verb. dib.) di riconoscere in modo perfetto e senza dubbio alcuno, anche nell'imputato Gaslini, uno di quelli che in via Asti lo avevano seviziato e picchiato con pugni e calci. Lo Scavarda (fol. 147 verb. ud.) affermò, che oltre al Fagnola c'era anche il Gaslini il quale ultimo faceva parte di quei discepoli che lo picchiavano. Come si è già visto a proposito del Serloreti, fu il Gaslini che andò a prendere il Musso verso la mezzanotte del 16 febbraio e siccome costui era un po' asseppito e non aveva risposto subito alla sua chiamata lo investì con le parole : " il risveglio adesso te lo daremo noi " e l'accompagnò con la rivoltella puntata alla tempia, nella camera degli interrogatori. Infine il Pecci Roberto (fol. 55 verb. dib.) alla domanda del P.M. se il figlio avesse detto a Don Colombaro chi fossero gli autori materiali delle sevizie rispose : " nella sala c'erano Ferrari e De Amicis, un ex ufficiale degli alpini con la barbetta bionda e c'erano poi ad intervalli Gaslini, che in via Asti chiamavano " gagà", perchè aveva la malattia della

eleganza e delle scarpe ultra lucide, Rosello e Marconi che era l'occhio destro di Serloreti "" e che il Gaslini fosse solito percuotere anche per proprie conto i detenuti di via Asti lo si rileva dalla deposizione del teste Cavalle Angelo (fol. 122 verb. dib.) "" fu il Gaslini, affermò il teste, a picchiarmi con due fortissime zoccolate alla testa "".

Il collaborazionismo col nemico da parte del Gaslini si esplicò anche nel campo razziale. - Narrò infatti la teste Benfiglieli Franca (foli. III e II6 verb. dib.) che il suo fidanzato di Vitale Sergio, di razza israelita, incontrato casualmente insieme a lei in Corso Vitt. Em/ dal Gaslini, che lo aveva conosciuto come compagno di lavoro, fu da costui arrestato, tradotto alle Nuove e quindi inviato in Germania, d'onde non fece più ritorno. Egli pertanto dev'essere dichiarato responsabile del delitto di cui all'art. 51 C.P.M.G. come statogli dal P.M. in udienza. - Due testimoni di difesa Ferrari Alessandro (fol. 240 verb. dib. / ed Argero Maurizio (fol. 246 idem) entrambi medici, affermarono di aver curato, nel 1939, il Gaslini per affezione sifilitica. Per questa circostanza il difensore ha invocato un'indagine peritale nei confronti dell'imputato diretta a stabilire quale fosse la sua capacità d'intendere e di volere al momento del fatto ed in subordine ha chiesto che gli venisse accordato il beneficio della semiinfermità di mente. - La Corte a tal proposito osserva che manca anzitutto una prova seria della circostanza in esame, risultando essa dalla semplice affermazione, e meglio dal ricordo dei due medici, uno dei quali l'Argero, per di più è zie dell'imputato/ Ma, anche ammesso come

come sussistente tale circostanza, è ormai risaputo che una sifilide contratta di recente non può dar luogo a squilibri mentali e solo quella tardiva può produrre localizzazioni del sistema nervoso centrale rappresentate generalmente dalla paralisi progressiva o demenza paralitica.

Non ritiene pertanto la Corte di potere accogliere la istanza della difesa in proposito.

Così pure, per le ragioni già esposte, non può accogliere l'istanza a proposito della partecipazione del Casalini alle sevizie di via Asti. - Egli, oltre che come strumento nelle mani del Serloreti, volle e compì quegli atti di effrazione e di brutalità, perchè ai medesimi dette anche un'impulso personale, quale, ad esempio, quello del bieco risveglio del disgraziato Mulino.

La specifica imputazione dell'arresto dell'ebreo Vitale, che da sola avrebbe costituito un reato di collaborazionismo politico, a sensi dell'art. 58 C.P.M.G., s'intende assorbita dalla imputazione principale e pertanto divengono irrilevanti le conclusioni della difesa in proposito. - Il suo grado di responsabilità in ordine all'uccisione del Costa è già stato preso in esame e pertanto la Corte ritiene superfluo soffermarsi ancora una volta ad esaminarlo a proposito delle conclusioni della difesa circa tale reato. Ritiene piuttosto la Corte di poter concedere all'imputato il doppio beneficio delle circostanze attenuanti a sensi degli art. 62 bis. e 114 C.P. - in considerazione delle particolari condizioni in cui venne a trovarsi lo imputato dopo l'8. Settembre 1945 e della minore sua partecipazione ai reati ascritti ai principali imputati Serloreti e

Fagnola.-

Non può ^{però} in alcun modo essere accolta l'istanza della difesa per la concessione della diminuzione di cui all'art.7 lett. b) del D.L.L.27.7.1944 N.159, non potendo assergere al grado di un'attiva partecipazione alla lotta contro i tedeschi l'essere egli, secondo quanto ha narrato il teste Opassi Guide (fol-222 verb.dib.) il 18 aprile 1945, entrato in una formazione partigiana e l'aver partecipato ad un'azione contro una formazione tedesca il 30 aprile 1945 in cui quella partigiana ebbe otto morti.-

All'opera delittuosa del Serloreti va collegata anche quella della Spallone Castano, perchè è pacifico, per ammissione dello stesso imputato, che quando il Serloreti era a capo dell'U.D.I. di via Asti, lo Spallone era il comandante supremo della caserma in cui quell'ufficio svolgeva le sue operazioni, di modo che il Serloreti veniva a dipendere, quanto bene disciplinarmente, da esso Spallone.-

Sussiste anzitutto nei confronti del predetto imputato la responsabilità presunta di collaborazionismo col tedesco in base a sensi dell'art.I N.5 del D.L.L.22.4.1945 N.142, avendo egli rivestito il grado di ufficiale superiore di una formazione di camice nero con funzioni politico-militari. Dopo quanto si è esposto diventa superfluo il soffermarsi a dimostrare quali funzioni, di quale entità, ai fini del collaborazionismo bellico, svolgesse il personale insediato nella caserma di via Asti e quindi in specie i dirigenti di essa. È perciò da rite-

nersi che lo Spallone, nella sua carica e funzione di comandante, abbia assunto quella più grave responsabilità di cui al penultimo capoverso dell'articolo surricordato.

Ad aggravare ancor più quella responsabilità sta inoltre la circostanza che, durante l'epoca in cui egli ebbe il comando della Caserma, furono in essa consumate le atroci sevizie che hanno formato oggetto di esame da parte di questa Corte a proposito della responsabilità dei precedenti imputati. Su di lui incombe pertanto quella responsabilità del capo che non sorveglia l'operato dei propri dipendenti. Né lo esime da essa la circostanza che a costoro gli ordini potevano pervenire direttamente da autorità di grado più elevate al suo, quali quelle residenti a Brescia. Il modo con cui questi ordini venivano eseguiti (sevizie verso gli arrestati) doveva richiamare l'attenzione e l'immediato intervento del comandante a cui era affidata la disciplina della caserma, trattandosi della consumazione di un reato previsto e punito dal C.P. Né può essere creduto l'imputato quando afferma che egli ha sempre ignorato le sevizie inflitte a Pecosì, Mulas; Musso, Scavarda ed altri, perchè ciò era a conoscenza del C.L.N. e di gran parte della cittadinanza torinese ed era pertanto impossibile che non fosse a conoscenza di chi viveva continuamente nell'interno della caserma e ne era anzi il comandante supremo. Infatti il Mulas conchiude il suo interrogatorio (fol. 94 vol. II^o) affermando che la responsabilità per i crimini commessi in via Asti doveva risalire, oltre che al Serioreti, anche allo Spallone che in

quel tempo comandava la caserma di via Asti.-

Anche allo Spallone deve risalire la responsabilità della rappresaglia di S.Maurizio Canavese, come si evince dalla relazione in data 12. febbraio 1944 a sua firma, contenuta nel fascicolo n. 46 della documentazione " Seguito telegramma ecc., incomincia detta relazione, ed in seguito all'elevato numero di aggressioni contro fascisti repubblicani etc. disponeva che per l'11 detto mese fosse compiuta una dimostrazione di forza e di rappresaglia nel comune di S.Maurizio Canavese etc. Pertanto ordinava che elementi di quest'U.P.I. etc., al comando del centurione Serlersti, si portassero ~~senza~~ su autocarri a S. Maurizio Canavese. " Da tale accusa l'imputato si è difeso affermando che la rappresaglia di S.Maurizio fu ordinata da Zerbino. Senonchè è da rilevare subito contro l'affermazione dell'imputato che la relazione è indirizzata, fra gli altri, proprio al capo della provincia, che allora era Zerbino e pertanto, qualora gli ordini fossero pervenuti da costui, era logico che la relazione stessa incominciasse quanto meno con le parole : " In seguito all'ordine ricevuto da V.M. ho disposte etc. etc. "

Ma anche ammesso, che l'ordine fosse pervenuto da Zerbino, ciò non discrimina la responsabilità dello Spallone di averlo eseguito per le ragioni già esposte nella parte generale della sentenza e ripetute nel corso di questa, e cioè che quell'ordine proveniva da un'ente incostituzionale e quindi non doveva essere eseguito, tanto più che, anche lo Spallone, come tutti i componenti dell'U.P.I. era entrato volontariamente a far parte di quella istituzione.- Anche ~~se~~, come egli afferma, fu costretto

dal tedesco a venire nell'Italia settentrionale, doveva
simulsi da un comando come quello della Caserma di Via Asti,
chiedendone un'altro di minore responsabilità, oppure doveva
darsi alla ^{macchia} ~~macchia~~ come fecero tanti altri. Fu la sua ambi-
sione che lo indusse ad accettare quel posto; fu, come disse
il Peccati Roberto, riferendo un giudizio di Mitterica, "il tacchi-
no che volle far la ruota per sembrare un pavone" (fol.47
verb.dib.) L'attività collaborazionistica dello Spallone emerge
ancora da altri documenti, quale il rapporto al duce in data
9 giugno 1945 circa la ripercussione che aveva avuta in città
l'occupazione di Roma (fasc. N.48 della documentazione), il
rapporto al generale Semadini in data 13 giugno 1944 contro
l'ispettore di P.S. Rendina, reo di non aver saputo " bonifi-
care " l'ambiente antifascista della questura, di aver qualifi-
ficato assassino l'atto di giustizia e di legalità compiuto
dalla g.n.r. nei confronti di un individuo passato per le armi,
perchè trovato con le armi addosso e di avere infine disper-
so un nucleo di agenti di P.S., che, oltre che proteggere la
persona del federale, avevano effettuato brillanti operazioni
di polizia politica e di rastrellamento (fol.2 del fasc. 47
della document.). E' firmata dallo Spallone la segnalazione, in
data 17 giugno 1944, al comando gen.della g'n.r. e ad altri com-
andi di nove elementi che agivano in connivenza con i ribelli
nella zona di Genova (fasc. N.45) E' pure firmata dallo Spal-
lone la proposta di trasferimento coattivo al lavoro in Germania,
in data 3 luglio 1944, di tre individui sospetti pure di conni-
venza con i ribelli (fasc. N.40). Infine è a firma dello

Spallone un fonogramma in data 5 luglio 1944 pure al com. gen. della g.n.r., in cui si comunica quanto segue : " Oggi dopo diligenti appostamenti, elementi di questo servizio rintracciavano due partigiani armati sfuggiti alle ricerche di questa notte. Venivano passati immediatamente per le armi (fol. 5 del fasc. n. 3) ". E' attribuita al col. Spallone, unitamente ad un ufficiale delle SS. tedesche, dal ten. dei CC. Porta Giuseppe la sua denuncia al tribunale militare di guerra, per essere passato alle formazioni partigiane (fol. 7 del vol. II°). -
Egli è insistito dalla difesa dell'imputato per l'escussione dei testi Prof. Valletta e Dr. Adami. A tal proposito si osserva anzitutto che la Corte dette le opportune disposizioni per far rintracciare e fare accompagnare nell'aula dell'Assise i predetti testimoni prima della chiusura del dibattimento. Ma tali disposizioni non ebbero alcun esito, perchè i testimoni erano assenti da Torino. - Sciogliendo ora la riserva fatta in ordine a tali testi la Corte osserva che il Prof. Valletta dovrebbe riferire sul comportamento dello Spallone e sulla sua preoccupazione, diretta ad evitare i maltrattamenti dei prigionieri in via Asti. - Diventa pertanto superflua, tale deposizione una volta accertato che le sevizie furono consumate e che la responsabilità dello Spallone, in ordine alle medesime, è costituita esclusivamente dalla sua qualità di capo di quella Caserma. - Le stesse dicasi per il Prof. Adami, una volta affermato che la responsabilità dello Spallone per la rappresaglia di S. Maurizio Canavese è costituita, non dall'aver egli parte di

pato a quella rappresentata, ma dall'aver date le disposizioni inerenti alla medesima, sia pure per ordine ricevuto da Zerbino. - Ritiene pertanto di dovere senz'altro respingere l'istanza della difesa. -

Accertata così la responsabilità dello Spallone in ordine al reato di collaborazionismo bellico col nemico, limitatamente ai fatti e circostanze di cui sopra, ritiene la Corte di poter gli concedere il beneficio delle circostanze attenuanti a sensi dell'art. 62 bis. C.P., in considerazione della mancanza di una sua speciale faziosità nel compimento di tali atti e dei numerosi casi in cui dimostrò comprensione e bontà d'animo. - In virtù di tale concessione la pena capitale può essere convertita in anni trenta di reclusione. Questi poi possono essere ridotti di un terzo e cioè ad anni venti in considerazione degli atti di valore compiuti dall'imputato nella grande guerra, alla quale partecipò volontariamente. - Non ritiene invece la Corte di poter concedere le altre attenuanti richieste dalla difesa (II4,62 N.6 C.P.) perchè l'attività dello Spallone, quale comandante la caserma di Via Asti, non può in alcun modo essere considerata di minima importanza nell'esecuzione del reato, nè risulta che egli abbia in qualsiasi modo attenuato le conseguenze del medesimo. -

Quante si è detto per lo Spallone vale anche per il Cabras Giovanni, altra figura di primo piano nel fosco quadro della caserma di via Asti. -

E' pacifico che egli, col suo grado di colonnello della g.n.r. succedette allo Spallone nel luglio del 1944, quando cioè lo

gravé servizi erano già cessate e solo qualcuno dei principali
serviziati, il Pecci Aurelio era ancora rinchiuso tra quelle
tetre mura .- Se però la responsabilità presunta del Cabras
non è aggravata, come per lo Spallone, da quelle atrocità, la
sua è altrettanto, se non più grave, per l'opera pienamente at-
tiva e fattiva prestata in quell'ambiente .- Egli ha indubbia-
mente una mentalità, una forza di carattere ed una diligenza su-
periori a quelle dello Spallone e tali qualità si riflettono di
conseguenza su tutti i suoi dipendenti di cui meglio coordina
e valorizza l'azione .-

Un ampio documentario comprova anzitutto questa sua attive-
tà .- Nei 48 fascicoli di cui si compone la documentazione di
questo processo vi sono anzitutto numerosissime proposte per
l'invio in Germania al lavoro coattivo di persone sospette di
connivenza con i ribelli (fascicoli dal 17 al 42) Esse sono
tutte intestate al comando provinciale di Torino della g/n' r/
servizio politico investigativo e sono dirette al comando della
polizia di stato germanica .- La loro dicitura è sempre la se-
guente : " Pongo a disposizione di questo comando, con pre-
ghiera di trasferimento al lavoro coattivo in Germania i sotto-
notati individui, per il motivo per ciascuno specificato " Se-
guono ^{i nomi} e l'indirizzo dei deportandi ed ogni proposta si conchiu-
de nel modo seguente : " qualora i soprannotati individui non
risultassero idonei alla visita medica prego rinviarli nuova-
mente a disposizione di questo servizio politico per gli ulter-
riori provvedimenti di polizia. Il comandante Giovanni Cabras

Vi sono poi segnalazioni di individui nati in Francia
 di una famiglia di origine inglese; comunicazioni di fermi e
 arresti di persone pericolose, di individui spediti per la
 mi, di perquisizioni di abitazioni private, una relazione sul
 rastrellamento di S. Maurizio Camerone per la cattura del capo
 partigiano Cordero Giacomo e la fuolizione del De Paolo Vin-
 cenzo operati dal Fagnola e del Bianchi, tutti a firma Capras-
 si partigiano. Gravità sono infine le denunce di partesi
 al tribunale speciale per la difesa dello Stato e al tribunale
 militare di guerra, contenute specialmente nel fascicolo N. 48:
 "In data 24/1/42, al legge in qualunque di esse, ho inviato al
 tribunale militare regionale con preghiera di convocazione di
 seduta straordinaria le seguenti denunce che in relazione
 trasporta". Dopo tali trasmissioni, in cui sono trascritte ge-
 neralmente le operazioni di partigiani d'accordo col C.R.M.
 di Torino, si concluda: "Vedendosi della facoltà concessa
 dall'art. 2 dello stesso decreto summenzionato dispone che il
 tribunale di riunione in sede straordinaria." In qualunque
 (come in quella a foglio 12 del predetto fascicolo) e anche
 di ordinare lo scopo della riunione del tribunale militare
 straordinario di guerra. "Tale disposizione ^{Art. 6} ~~è~~ scopo di
 dare una esemplare lezione ai responsabili dei continui misfat-
 ti che in questi ultimi tempi furono commessi ed danno degli
 appartenenti al P.S.A.V. e che sono state particolarmente massime
 nati per il solo fatto che indossavano una divisa e che gra-
 deano nell'avvenire della patria." In ordine a tale foglio si
 legge: "Disporre servizio. Si riunisce nella sede del tri-

lunale militare regionale. Prendere accordi col Cabras."

L'esito del giudizio (5 condanne a morte e 13 a vari anni di reclusione) viene comunicato fra gli altri al commissario straordinario del governo per il Piemonte Dott. Paolo Zerbino, al capo della provincia Dott. Grazioli e così pure in luogo e l'ora dell'esecuzione, tutto a firma Cabras.-

Quale poi dovesse essere il numero dell'esecuzioni capitali in quell'epoca, lo rivela, nella sua macabra semplicità, il documento, sempre a firma Cabras, a foglio 21 del predetto fasc. n.48.- In esso si lamenta che il servizio di trasporto dei condannati a morte sul luogo dell'esecuzione non è sufficiente per la scarsa assegnazione di carburante alla ditta incaricata del trasporto stesso.- S'invita quindi la prefettura a concedere un'assegnazione mensile di almeno 100 litri di carburante " poichè è presumibile occorra eseguire il servizio anche più volte alla settimana " .- La preoccupazione infine del Cabras per la situazione politica della città di Torino ed i rimedi che egli propone per fronteggiarla si rilevano dal pro memoria in data 21. settembre 1944, inviato al comando generale della g.n.r. / servizio pol. (fol. 3 del fasc. N.14) .- A conclusione di detta pro memoria, dopo essersi complaciuto per la nomina del sottosegretario Zerbino ad alto commissario per il Piemonte, accolta in tutti gli ambienti con vera soddisfazione, il Cabras scrive : " tale nomina era stata fra l'altro annunciata in una riunione tenuta il giorno 20 corr. mese dall'Esposito, il nuovo console germanico, il nuovo comandante te de "

sco della piazza è lo scrivente."

Anche il Cabras si difende dalle susposte risultanze processuali affermando che era un semplice esecutore di ordini e che pertanto non può ascrivere alla sua volontà la convocazione dei tribunali straordinari, la deportazione di individui al lavoro coattivo in Germania, i fermi, gli arresti e le fucilazioni. Anche per lui vale quanto si è detto per gli altri, tanto più che l'avvento di una di quelle feroci autorità da cui provenivano quegli ordini, lo Zerbino, fu, come sopra si è visto, da lui stesso auspicata, e di conseguenza l'invocato di discriminante non ha alcun valore ai fini della sua responsabilità.

Ma, oltre la documentazione in atti, già di per sé sufficiente a stabilire il collaborazionismo del Cabras, vi sono alcuni testimoni che pongono in luce anche una sua speciale faziosità in tale collaborazionismo.

Egli aveva anzitutto alle sue dipendenze, come ha affermato il teste Figrucci Pier Luigi (fol.10 vol.II* e fol.83 verb. di un nucleo speciale, comandato prima dal ten. Marocci e poi dal maresc. Galli. Compito di questo nucleo era di fare puntate di sorpresa contro i partigiani quando erano informati di qualche movimento. - Pure alle dipendenze del Cabras erano le due compagnie O.P. (ordine pubblico) che avevano per compito le azioni esterne (rastrellamenti) e quelle interne per Torino .-

Le stesse circostanze vennero confermate dal teste Casalegnoli (fol.17 r.vol.II*). Questo testimone però nell'orale dibattimento (fol.165) esclude un'attiva partecipazione del Cabras al rastrellamento di Cecconato, che definì anzi una pas-

aggiata.- Secondo il Fassino Eugenio (fol.40 vol.II° 4 e 119 verb.dib.) il Cabras fu un attivo propagandista ed un feroce persecutore, rifiutò molte volte al teste il cambio e fu organizzatore del battaglione Arditi sciatori " Una volta, aggiunse il teste, in cortile, ad un gruppo di repubblicani reduci da un rastrellamento e portanti un carico di refertiva, disse le seguenti parole : " Non portatemi solo roba, ma persone da fucilare " parecchie volte mi fece proposte, che, se accettate, mi avrebbero permesso di riconquistare la libertà (parlare alla radio, arruolarmi nella repubblica, svelare i nascondigli delle armi e i nomi dei miei compagni)."

Narrò il teste Pedrini Ennio (fol. 38 vol.II° e fol. 83 verb. dib.) che il Cabras, rivelato ad esso teste e ad altri detenuti che dovevano essere processati dal tribunale speciale li avrebbe chiamati " pezzi da forna " e che al processo, terminato con tre condanne a morte, avrebbe sempre ^{egli} presenziato al Cabras. Secondo il teste Ruvicli Carlo (fol.104 vol.II° e 41 verb.dib.) durante una visita fatta alle celle il Cabras, pur avendo osservato che in quella del teste vi erano 40 detenuti, con sole 19 brande, avrebbe detto che stavano anche troppe bene. - Quest'episodio fu confermato anche dal teste Mazzacora Mario (fol.99 vol.II° e 122 verb.dib.)

Che poi al Cabras stesse molto a cuore la supina soggiaione dei cittadini al tedesco invasore lo si rileva dal suo diretto intervento nello sciopero degli operai dei Grandi motori, riferite dai testimoni Cerutti, Ricchi e Martini (fol. 29, 30, 31 vol.II° 86 e 87 del verb.dib.) e dalle parole rivolte

agli operai delle Acciaierie Fiat, riferite dal teste Vicini Angelo (fol. 55 vol. I n. 105 verb. dib.). " Il Cabras, narrò il teste, promise che si sarebbe interessato per liberare i nostri compagni, pretendendo però da noi la promessa che non si sarebbero fatti più scioperi ed aggiungendo : " se in un primo tempo non si era in grado di reprimere questi movimenti ora lo si è e vedrete il rastrellamento che faremo in Giaveno".

Quale infine fosse il suo odio contro i partigiani lo si rileva dalla deposizione del teste Battello Attilio, cameriere del ristorante Taverna dei Cacciatori. Secondo il teste (fol. 22 vol. II n. 108 verb. dib.) il Cabras ed il Pollo- ne, durante i luculliani banchetti consumati in quel ristorante, non risparmiavano epiteti ingiuriosi contro i partigiani e si vantavano delle imprese compiute contro i medesimi, rastrellamenti, arresti ed uccisioni. - E' rimasta però esclusa qualsiasi partecipazione del Cabras all'uccisione dell'operaio Banfo dei Grandi Motori cui accenna il predetto testimone nella sua deposizione.

In seguito alle sue aposte risultanze processuali anche il Cabras, come lo Spallone, deve essere ritenuto responsabile del delitto ascrittogli ed appaiono pertanto prius di fondamento, in fatto e in diritto, le contrarie conclusioni della difesa. Ritiene però la Corte che in seguito alle deposizioni di molti testimoni favorevoli all'imputato ed in ispecie a quella del peccati padre, e soprattutto all'interessamento da esso dimostrato per la liberazione del figlio Aurelio, possono essere gli con-

esse ~~adempite~~ le attenuanti generiche previste dall'art. 62 bis. C.P. e di conseguenza la pena di morte possa essere convertita in anni trenta di reclusione. Tale pena poi, per il valore dimostrato in guerra dal Cabras, può essere, in applicazione dell'art. 26 C.P.M.G. essere ridotta ad anni venti. =

Per le ragioni infine già esposte a proposito dello Spallone e nella parte generale della sentenza non ritiene la Corte di poter accedere alle altre richieste della difesa. =

Con un grado diverso di responsabilità tre imputati, il Vannucchi Umberto, l'Azario Giuseppe ed il Grande Giuseppe operarono alle dipendenze dei comandanti Serloreti, Spallone e Cabras. =

Il Vannucchi entrò a far parte dell'U.P.I. di via Asti nel marzo del 1944 col grado di maggiore della g.n.r., alle dirette dipendenze del Serloreti che sostituì quando costui dovette recarsi a Milano per i fatti dell'Arunno. = Egli era a capo dell'ufficio statistica e movimento dei partigiani e, secondo la deposizione del Pignoni già ricordata (fol. 10 vol. II°) occupandosi della situazione delle bande partigiane, raccoglieva le notizie che gli fornivano i suoi informatori e le trasmetteva ai comandi superiori ed ai tedeschi. = Gli ufficiali da lui dipendenti svolgevano attività investigativa, per la quale però prendevano ordini direttamente dal Serloreti. = Secondo il Dr. Ghiffri (fol. 22 fasc. Vannucchi e fol. 85 verb. dib.) l'imputato era molto attivo e lavorava ai danni di formazioni partigiane e di elementi antifascisti. = Secondo il Prearo Antonio (fol. 20 fasc. Vannucchi e fol. 112 verb. dib.)

Egli avrebbe, nella lotta antipartigiana, spiegato tale attività, da inviare financo certo Marengo Pietro in Val Pellice per sopprimere esuo Prearo, con un premio di L.500.000 se fosse riuscito nell'impresa e fosse quindi fuggito e di L.I.000.000 alla famiglia qualora fosse rimasto ucciso nell'espletamento dello incarico ricevuto. - Quanto sopra il Marengo avrebbe narrato prima della sua fucilazione. E' in atti però (fol.21 stesso fasc.) una dichiarazione di tal Alitti Giovanni, secondo il quale il Marengo si sarebbe recato in Val Pellice solo allo scopo di arrestare il Prearo per ordine di Vannucchi. - Infine il teste Nitto Attilio, che in istruttoria aveva dichiarato di essere stato picchiato dal Vannucchi e da altre ufficiali di Via Asti, (fol.166 vol.II*) nell'orale dibattimento ritrattò tale accusa, affermando che era stato solo l'altro ufficiale a picchiarlo (fol.40 verb.dibb)/

All'infuori delle ammissioni fatte dallo stesso imputato di casuali arresti di individui sospetti, eseguiti o fatti eseguire (ad es. quelli dell'albergo Maestoso) e subito dopo rilasciati, non è risultato dall'orale dibattimento che egli abbia proceduto ad altri fermi ed arresti arbitrari. - Così pure nulla di concreto è rimasto accertato circa l'organizzazione da parte sua di una banda di falsi partigiani agli ordini di Peppino Volante. - Come si è visto già a proposito di Serloretti si può, secondo la deposizione dei testi Pelassà e Casalegno, supporre che anche al Vannucchi fosse destinata una parte dei cinque milioni richiesti da Paglia e Magnani per l'escarcerazione del Peccoi, ma, come si è detto per il Serloretti, l'azio-

ne intempestiva del D'Alessandro impedi l'accertamento della sua sponta circostanza.- Anche per lui però quella presunzione è avvalorata dalla vita dispendiosa che menava e dalle numerose amanti che riceveva nell'albergo M. stoso delle quali alcune erano state sospettate come informatrici (sue interrogatorie fol.6 del fasc. Vannucchi).-

W
V
dopo tali risultanze ritiene la Corte che l'indubbio collaborazionismo del Vannucchi col tedesco invasore possa essere contenuto negli estremi dell'art.58 C.P.M.G., tanto più che nei suoi confronti sono mancate le prove di atti specifici di violenza verso le persone.- Per le numerose deposizioni e dichiarazioni di testimoni a lui favorevoli ritiene altresì la Corte di potergli concedere il beneficio delle circostanze attenuanti generiche a sensi dell'art.62 bis. C.P.- Nell'applicazione della pena stima equa quella di anni diciotto di reclusione, che, ridotta di un terzo per le circostanze attenuanti, si concreta in quella di anni dodici.- Non ritiene di poter accogliere l'istanza della difesa per la concessione della diminuzione di cui all'art.7 D.L.L.1944 non essendo risultato in alcun modo che egli abbia partecipato attivamente alla lotta contro il tedesco, né la diminuzione riguardante la lieve entità, perchè è indubbio che la sua opera fu di notevole giovamento alla causa del nemico, né quella dell'art.48 C.P.M.P., perchè non fu un dovere militare quello spiegato dal Vannucchi, ma una riprovevole attività antipartigiana. Non compete infine al Vannucchi il beneficio dell'art.59 stesso codice, essendo egli sta-

to insignito di semplici croci al merito di guerra e non al valore militare..

Anche la responsabilità dell'Azzario Giuseppe può essere contenuta nei limiti dell'art. 58 d.P.M.G. in quanto egli, essendo entrato a far parte dell'U.P.I., quale capitano della g'n.r., nel maggio 1944, fu prima alle dipendenze dello Spallone e quindi del Sabras e divenne più che altro un esecutore di ordini provenienti dai capi predetti.. Anch'egli entrò volontariamente in quell'istituzione "per la balorda vanità di indossare l'uniforme", come affermò il teste Pecci Roberto (fol. 70 verb. dib.) Fu addetto, sempre secondo la deposizione del Pecci, ai colloqui con i prigionieri, a riceverne le petizioni, ad occuparsi dei pacchi che agli stessi pervenivano etc. Si mostrò aspro e duro verso coloro che venivano anche da lontano per trovare i loro congiunti facendovi a volte attendere per delle ore e a volte negando il colloquio da essi richieste.. L'imputato giustificò tale sua durezza di trattamento affermando che egli eseguiva gli ordini che riceveva, in forza dei quali a volte fu costretto a negare dei colloqui.. Il teste Pecci confermò questa dichiarazione dell'imputato, soggiungendo a tal proposito che a Brescia era giunta la notizia che in via Casti si concedevano troppi permessi, donde la proibizione.. Pure per ordini ricevuti egli si recò a prelevare dal Nizza Cavalleria il Ceatte Edoardo, il Mecca Feroglio Giovanni, il Ferreira Pedro ed un altro.. L'ordine, secondo l'imputato, proveniva dal Serlori ed egli si limitò ad eseguirlo materialmente, né

si occupò della sorte successiva dei prelevati, il che risulta anche dalla deposizione del Conto Edoardo (fol.173 vol.II)

In seguito allo sciopero del 5 marzo 1944 degli operai della Snia Viscosa alcuni degli scioperanti furono arrestati e deportati in Germania. L'elenco di 7 di essi per confessione dello stesso imputato fu redatto dall'Assario, il quale però eseguì ciò su richiesta del segretario dei Sindacati Rabbocchi, nella convinzione che tutto si risolvesse in una diffida degli operai prodetti e mai in una deportazione di essi in Germania.

Risulta invece dalla deposizione del direttore dello Stabilimento Hahn Edoardo (fol.190 vol.II* e fol. 84 verb.dib.) che l'Assario gli riferì la richiesta del Rabbocchi, tanto vero che egli a scampo di ogni sua responsabilità, radunò la commissione interna, cosicchè i nominativi dei denunziandi furono discussi e decisi insieme, mentre l'elenco fu firmato dall'Assario. Infatti la teste Fabbris Libertà (fol.II7 verb.ud/) accennò ad una corresponsabilità del direttore nella compilazione di quella lista ed il teste Marcengo Eugenio (fol.I75 verb.dib.) dichiarò che alla formazione della lista prese parte la commissione interna. Gli unici atti violenti compiuti dall'Assario sarebbero state le percosse verso il teste Vittoni Giovanni (fol.71 vol.II* e fol.111 verb.dib.) e verso il Chiavetta Calogero (fol.143 verb.dib.). Accertata la responsabilità dello Assario in ordine ai fatti di cui sopra, la Corte ritiene di poter concedere al medesimo il doppio beneficio delle attenuanti di cui all'art. 62 bis. e 114 C.P. in considerazione della

scarsa entità degli atti da esso compiuti. - Nell'irrogazione della pena stima equa quella di anni diciotto di reclusione, che, diminuita di due terzi per le attenuanti di cui sopra, si riducono ad anni otto. - @

Grave invece risulta la responsabilità del Grande Giuseppe. - Anch'egli entrò volontariamente negli uffici di via Asti, abbandonando per di più un posto d'impiegato statale. Prestò servizio alle dipendenze del maggiore Vannucchi e dimostrò grandissima faziosità in tutte le operazioni di polizia che diresse e a cui prese parte. -

Nel rastrellamento da esso operato in Pecetto, secondo le dichiarazioni e le deposizioni di vari testimoni Cambiano Mario, (fol. 219 vol. II°) Cambiano Francesco, cui fu ucciso il figlio Antonio (fol. 225 idem) Gentile Benedetto (fol. 215 idem), Gilardi Giuseppe (fol. 211 idem) Oberto Felice (fol. 208 r. idem) Sarado Amalia (f. 210 idem) Canibus Filiberto (fol. 213 idem) Latini Lorenzo (fol. 200 idem) Bosio Felice (fol. 226 idem) e David Giovanni (fol. 143 verb. dib. tutte confermate nell'orale dibattimento, furono arrestati e deportati in via Asti 29 persone, un giovane, il Cambiano Antonio, fu ucciso mentre discendeva da un fienile e moltissimi abitanti del paese furono derubati dei loro averi. - Secondo il Gentile Benedetto il Grande minacciò di bruciare il paese e dopo il rastrellamento si dimostrò entusiasta di averle compiute e per nulla spiacente della morte del Cambiano Antonio, come ebbe a narrare il teste Bosio Felice. -

Altra grave responsabilità pesa sul Grande per la sua partecipazione al rastrellamento di Collegno del 12. Ottobre 1944. Pur essendovi un tenente in divisa, fu il Grande a dirigere quel rastrellamento, narrò il teste Famiglio Angelo (fol. 55 verb. aud.) e furono alcuni sgherri repubblicani, ai diretti ordini del famigliate ten. Grande, a ferirlo con quattro raffiche di mitragliatrice. Egli non s'interrogò mai, proseguì il teste; comandò soltanto al rastrellamento, poi venni caricato su un camioncino e trasportato a Collegno. - Quivi, c'erano una dozzina di ostaggi, mi adagiarono su una scala e prepararono una corda per impiccarmi. - Senonchè intervenne un tenente tedesco, certo Kroll del luogo in compagnia del parroco. Il Kroll andò in cerca del Grande e trovatolo gli disse "No, tenente prima bisogna far guarire il ferito, poi s'interrogherà regolarmente, si faranno delle indagini e, se colpevole, si impiccherà, ma adesso in questo stato non bisogna impiccarlo". Fu così che riuscii ad evitare l'impiccagione. Le parole pronunciate dal tenente tedesco furono confermate dal parroco di Collegno Scaccabaruzzi Medesto (fol. 160 verb. dib.) il quale ricorderà nel Grande il comandante del rastrellamento di quel giorno in Collegno. - Soggiunse ancora il teste che il Grande in quell'occasione, dopo la sospensione dell'impiccagione del Famiglio avrebbe detto: "Sospendiamo per adesso l'esecuzione, ma se i miei uomini non si trovano saranno fucilati gli ostaggi." Gli stessi fatti furono confermati dal parroco Mussino Pietro (fol. 171 verb. dib.) il quale, avendo vista la corda con cui doveva essere impiccato il Famiglio, si

si rivolse al ten. tedesco ed ebbe da costui l'assicurazione che il Famiglio non sarebbe stato impiccato.- Non convinto dell'assicurazione del tedesco, ed anche perchè alcuni militi gli avevano confermato che l'esecuzione doveva avvenire, confessò il Famiglio. Subito dopo terminato il suo ufficio religioso intervenne il ten. Grande il quale disse: "Sospendiamo l'esecuzione." Il teste non fu in grado di precisare se detta sospensione sia stata merito del ten. Grande, oppure del ten. tedesco.-

Oltre i due rastrellamenti di cui sopra vi fu la teste ~~Emilia~~ Emilia (fol. 238 vol. II° e fol. // verb. dib.) la quale narrò del cattivo trattamento usato dal Grande verso la di lei madre. La teste Spoletini Maria (fol. 235 vol. II° e fol. // verb. dib.) la quale narrò del tentato arresto del figlio Dino da parte del ten. Grande e l'arresto suo e della figlia in luogo del figlio che era riuscito a scappare. Soggiunse la teste che il Grande non permise neppure che sua figlia si vestisse.- Fu derubata inoltre di alcuni preziosi indumenti vari, il tutto per un valore complessivo di L. 50.000, oltre due cassette di gilette destinate ai partigiani e L. 10.000 in contanti.- Il teste Negarville Achille (fol. 159 verb. d. ib.) narrò che, essendo stato incolpato dal Grande come fomentatore di uno sciopero, fu dallo stesso colpito con due sonori ceffoni di cui però successivamente chiese scusa. Infine va ricordata la partecipazione del Grande ai fatti di Milano (fol. 106 vol. II°).

I fatti così accertati rendono indubbiamente il Grande responsabile del più grave reato di collaborazionismo, così come gli fu contestato dal P.M. nell'orale dibattimento e non del semplice collaborazionismo di cui all'art.58 C.P.M.G. per il quale era stato rinviato a giudizio di questa Corte. D'altra parte la sua decisa e precisa volontà collaborazionista col tedesco invasore si rileva dal suo stesso interrogatorio (fol.3 fasc. Grande) in cui l'imputato affermò che aveva ritenuto doveroso rimanere accanto all'alleato tedesco.

Ciò nonostante la Corte, in considerazione dei numerosi vantaggi e da agevolazioni operate in favore dei partigiani, forse dovuti ad una ^{postuma} respicienza e in considerazione anche che due soli furono i fatti gravi accertati nei suoi confronti e cioè i due rastrellamenti, ritiene di poter concedere a suo favore le attenuanti di cui agli art.62 bis. e II4 C.P. Cosicché la pena capitale può essere convertita in anni trenta di reclusione e questi a loro volta diminuenti di un terzo e ridotti ad anni venti. Non ritiene di poter concedere le attenuanti di cui all'art.62 n.1 C.P., perchè è incivile supporre che i gravi delitti commessi dall'imputato fossero determinati da particolare valore morale e sociale e tanto meno si può affermare che egli si sia in alcun modo adoperato per attenuare le conseguenze dannose dei reati commessi.

Figure di secondaria importanza appaiono quelle dei tre imputati Saporito Luigi, Saporito Giuseppe e Gionso Tristano, sebbene anche la loro opera apportasse un contributo notevole allo svolgimento della criminosa attività dell'O.P.I. di via

via Asti. Secondo la dichiarazione del teste Pigrucci (fol. 5 del vol. II°) il Saporito Luigi, padre del ~~teste~~^{fratello} era addetto al protocollo. " Mi risulta però, aggiunge il teste, che, oltre le sue mansioni normali, desse pure informazioni ai superiori sull'attività partigiana". A due individui ~~di~~ ^{il} Omegna Natale ~~e Saporito Luigi,~~ (fol. 207 r. vol. II°) il Cambiano Francesco fa risalire la responsabilità del rastrellamento di Pecetto operato dal Grande, entrambi perchè agenti di via Asti e sfollati in Pecetto. Sempre a proposito di tale rastrellamento il Brugnago Guido (fol. 267 vol. II°) affermò di essere stato avvertito dal Maresciallo Arenella Giuseppe che era giunta all'U.P.I. una denuncia specifica in cui erano indicati i nomi di tutte le persone di Pecetto sospette di antifascismo. " Io ho visto questa denuncia, aggiunge il teste che era firmata da certo Saporito brig. dell'U.P.I. e sfollato a Pecetto e più oltre, a conferma di quanto sopra, aggiunge ancora: tutti i rastrellati erano compresi in quella lista a firma Saporito di cui ho parlato sopra e che io avevo letto."

Nella successiva deposizione, a fol. 268 stesso vol. II°, il teste specificò ancor meglio che quando il Maresc. Arenella gli disse che l'elenco dei rastrellandi di Pecetto era stato compilato da Saporito padre, non gli disse che alla compilazione stessa aveva partecipato il Omegna Natale.

Nell'orale dibattimento (fol. 110) il teste confermò quanto aveva dichiarato in istruttoria, cioè di aver visto l'elenco dei nominativi con in ultimo il nome di Saporito, pur non

potendo specificare che questa fosse la firma del Saporito stesso. Anche secondo la deposizione del teste David Giovanni (fol.143 verb.dib.) l'elenco dei rastrellandi in Pecetto doveva essere stato compilato o da Saporito Luigi o da Onagna Natale. » In via Asti, soggiunse il teste, fu interrogato da Grande il quale mi minacciò di morte se entro due ore non avessi detto la verità. Poi mi portarono nell'ufficio di Saporito Luigi il quale mi disse : " O militare o fucilazione " Naturalmente dovetti mio malgrado accettare la prima offerta. »

Per quanto non confermata dall'Arenella Giovanni (fol.269 vol.II° e 150 verb.dib.) la deposizione del Brugnago può essere ritenuta rispondente al vero non essendovi motivo alcuno perchè il teste dovesse creare con la sua fantasia il nome del Saporito in fondo alla lista dei rastrellandi senza averla effettivamente vista, tanto più che insistè nella sua prima affermazione anche quando nell'orale dibattimento fu posto a confronto coll'Arenella. » D'altra parte lo stesso Arenella, nella sua deposizione istruttoria, affermò di aver sospettato del Saporito Luigi, pur non avendo gli elementi per accusarlo. » Nulla poi rileva la deposizione del teste Bosio Felice (fol.161 vol.II°) il quale affermò di non poter dire nulla contro il Saporito, aggiungendo anzi che costui si era recato in municipio ad offrirsi per eventuali agevolazioni di pratiche in via Asti. » Questo passo del Saporito verso il Bosio può essere determinato dall'intenzione di sventare da sé ogni sospetto in ordine a quell'elenco in considerazione della circostanza che egli,

quale sfogliato, era costretto a risiedere in Pecetto e doveva quindi temere le giuste rappresaglie dei partigiani per la sua delazione.

Che poi le funzioni del Saporite Luigi non fossero quelle di semplice archivista lo si rileva dalla deposizione del teste Vicini Angelo (fol. 105 verb. dib.) il quale riconobbe in lui il comandante e nel figlio Giuseppe uno degli altri che procedettero al suo arresto e a quello dei suoi compagni. Accertata pertanto la colpevolezza del Saporite Luigi in ordine ai reati ascritti gli ritiene però la Corte di poter gli concedere il doppio beneficio delle attenuanti di cui agli art. 62 bis. e 114 C.P. in considerazione della sua minore partecipazione ai reati dell'U.P.I. di via Asti. Nell'irregolazione della pena reputa congrua quella di anni diciotto di reclusione ridotta di due terzi e cioè ad anni otto per le attenuanti di cui sopra.

Un po' più grave appare la responsabilità del Saporite Giuseppe, anzitutto per l'ufficio da esso esercitato in via Asti e cioè quello di capo della censura. E' pacifico infatti che la censura possa costituire una tipica attività politico-militare diretta al controllo ed alle spionaggio di ogni forma di propaganda intesa a sollevare lo spirito contro il nemico e contro lo Stato da esso imposto. L'attività poi del Saporite Giuseppe non rimase limitata a quella della censura, perchè egli stesso ammise di aver proceduto all'interrogatorio di arrestati. Dal testimoniale escusso è risultato inoltre che egli partecipò anche ad un rastrellamento nel ci

mitero di Torino, all'arresto di alcune persone e che negli interrogatori eseguiti usò minacce e modi brutali.-

Affermò invece il teste Ruvioni Carlo (fol.105 vol.II° fol.41 verb.dib.) che nel mese di marzo 1945, su ordine del maggiore Vannucchi il ten. Saporito eseguì la recata di una cinquantina di persone nei pressi del cimitero, in occasione dei funerali di una famiglia partigiana trucidata dai nazifascisti.- Narrò il teste Cerchio Giulio (fol.78 verb.dib.) di essere stato arrestato dal Saporito Giuseppe la notte dal 5 al 6 aprile 1945, tradotto ed interrogato dal medesimo in via Asti ricevendo qualche pugno in viso. Il teste Vicini Angelo (fol.105 verb.dib.) riconobbe nel Saporito Giuseppe colui che, insieme al padre, aveva proceduto al suo arresto e a quello dei suoi compagni.- Anche la Cottino Maria (fol.303 vol.II° e fol.137 verb.dib.), fu arrestata ed insultata dal Saporito. Il medesimo interrogò in via Asti il dott. Manini Ruggero (fol.298 vol.II° e fol.137 verb.dib.) e gli interrogatori furono improntati al più deprecabile cinismo.- Alla teste Di Dario Maria Ada (fol.144 verb.dib.) il Saporito dichiarò che per vendicare la morte di un suo cugino aveva fucilato un ragazzino di 17 anni. Il Gabri Gian Vittorio (fol.153 verb.dib.) fu interrogato in via Asti dal ten. Saporito, dallo stesso fu seviziato e ricevette delle botte.- Anche il Cottino Valerio (fol.163 verb.dib.) fu arrestato il 21 gennaio 1945 da una squadra di militi capitanata dal Saporito Giuseppe e tradotto in via Asti.- L'Ivaldi Giovanni (fol.204 verb.dib.)

ricevette in via Asti un sonoro caffè dal Saporito. - Infine il Chiavetta Calogero (fol. 143 verb. dib.) fu interrogato per ben otto volte dall'Azzario e dal Saporito Giuseppe i quali volevano sapere a qualunque costo dove si trovavano i suoi comandanti. - Il Saporito personalmente, aggiunse il teste, mi picchiò facendomi cadere alcuni denti. - Il teste Gherzi Amerigo (fratello Amerigo) però nella sua deposizione (fol. 208 verb. dib.) affermò di aver visto il Chiavetta quando fu scambiato con dei repubblicani e di aver saputo dal tedesco da un suo compagno, tal Sussio, pure scambiato, che non erano stati affatto picchiati in via Asti. -

Far potendo porsi in dubbio quest'ultima circostanza in seguito alla deposizione del Gherzi è certo però che tutta la attività spiegata dal Saporito Giuseppe ebbe uno scopo collaborazionista col nemico invasore, cosicchè la sua responsabilità in ordine al reato ascrittogli deve essere senz'altre affermata. Possone però anche ad esso essere concesse le attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis. C.P. in considerazione specie della sua giovane età e del buon comportamento avuto con altri individui venuti a suo contatto mentre era in via Asti.

Pena congrua anche nei suoi confronti si ravvisa quella di anni diciotto di reclusione, che, diminuiti di un terzo per le attenuanti di cui sopra, si riducono ad anni dodici. -

Passando quindi ad esaminare la posizione del Giònnese Tristano la corte osserva che costui è uno dei primi entrati a far parte della caserma di via Asti, perchè risulta dal suo stesso

interrogatorio (fol. 11 e 15 fasc. Gionso) che fin dal 10 ottobre 1943 fu adibito dal gen. Nittica alla locale officina di via Asti come capo meccanico. Ma, oltre che come capo meccanico, egli prestò la sua opera, come tutti gli altri accolti di via Asti, specie quando si trattava di sottrarre degli oggetti ai legittimi proprietari. Ed infatti una delle sue prime operazioni fu la sportazione di un'automobile, di un fuoribordo, del mobilio e di altri oggetti dall'abitazione privata di via ^{Mentana} ~~Amaduso~~ N.9 del Dr. Vitale Eugenio, avvenuta il 2 gennaio 1944 (fol. 308, 309 vol. II° confermati a fol. ¹³³ ~~132~~ verb. dib.). Lo stesso imputato, nel suo interrogatorio a fol. 16 del fasc. suo ricordato, ammise di aver compiuta la predetta operazione per ordine del console Lubiani. - Nel suo interrogatorio a fol. 85 dello stesso fascicolo il Cabras dichiarò che quando egli il 15 luglio 1944 fu nominato capo della g.n.r. il Gionso Tristano trovavasi nella caserma di via Asti a disposizione. - Sapendo che detto maresciallo aveva delle conoscenze nell'ambiente partigiano gli dette incarico perchè facesse un servizio di collegamento tra il suo ufficio ed i partigiani per quanto riguardava lo scambio di prigionieri e il recupero di salme, nonché eventuali abboccamenti con gli stessi partigiani, servizi che egli prestò e svolse con intelligenza fino al tempo dell'insurrezione. - Naturalmente il Cabras ha taciuto che per l'espletamento della mansione di cui sopra, e forse di altre, il Gionso facesse parte di quel famoso nucleo speciale anti-ribelli alle sue dirette dipendenze di cui ha parlato il Pi-grucci (fol. I e 3 e IO vol. II°) il cui compito era quello di

fare delle puntate di sorpresa contro i partigiani.

E' pacifico infine che il Gionso prestò servizio in via Asti fino ai giorni dell'insurrezione, perchè egli stesso nel suo interrogatorio dichiarò di essere stato incaricato il 26 aprile 1945 del trasporto di casse contenenti valori, e consegnate a Livorno Ferraris alle formazioni partigiane. - Dalle susposte circostanze, e senza bisogno di ulteriore istruttoria, si rileva così che un solo Gionso prestò servizio in via Asti dal novembre 1943 all'aprile 1945 e che il suo servizio non fu sempre soltanto quello di semplice capo garage. - Rispondente a verità può pertanto ritenersi la deposizione del teste Pipino Marcello al quale il Gionso nel Natale del 1943 somministrò dei "cazzotti", nell'U.P.I. di via Asti (fol. 140 verb. dib.) anche se complacenti testimoni vennero a deporre che l'antivigilia di quel Natale la famiglia Gionso, imputate compreso, era a Susa (depos. Ramondetti Francesca fol. 242 verb. dib.). - D'altra parte la deposizione della Ramondetti è conciliabile con quella del Pipino Marcello in quanto costui affermò di essere stato arrestato la vigilia del Natale 1943, ma di essere stato picchiato durante l'interrogatorio cominciato la sera del 26 e terminato al mattino successivo. - Se, come afferma la teste Ramondetti, il Gionso si tratteneva a Susa il 24, 25 e 26 dicembre, è possibile che la sera dell'ultimo dei tre giorni fosse a Torino e fosse quindi in grado di partecipare alle percosse inflitte al Pipino. - Lo stesso dicasi per l'arresto dei partigiani di Grugliasco (aprile 1944) da esso diretto.

E' vero che egli in quell'epoca fu operato ambulatoriamente di sinusite mascellare nella clinica odontoiatrica del Prof. Meccia e sottoposto successivamente a lavature sinusali, ma tale certificato non precisa che fu operato il 28 aprile 1944 giorno del rastrellamento di Grugliasco, mentre le successive lavature sinusali erano conciliabili con la gita in automobile nel vicinissimo paese di Grugliasco. - Così pure è conciliabile col predetto episodio la licenza di un mese avuta dal Gionso per motivi di famiglia il 29 febbraio 1944 (fakgk foglio Turchini), perché, secondo quanto si legge nel foglio stesso, egli doveva rientrare al corpo la sera del 30 marzo. - Né era possibile che, appena rientrato da detta licenza, ottenesse l'altra, di cui al foglio bianco con scadenza 30 aprile 1944. - D'altra parte gli arrestati della sera del 28 aprile in Grugliasco affermarono ~~tra~~ concordemente che fu il Gionso Cristiano, detto "il marinaio" (nomignolo questo derivatogli forse dall'essere stato alla Spezia come motorista) a prelevarli e portarli in via Asti dove dalle stesse furono picchiati (vedi dep. di Perperati Alessandro, Arduino Giovanni, Arduino Carlo, Leoni Natalino, foll. 330, 332, 334, 335, vol. II° conf. nell'orale dibatt.) Né può far meraviglia che il Gionso non sia stato riconosciuto dalla Quaglia Caterina in Leoni, madre del Leoni Natalino, dato il lungo intervallo di tempo (più di un anno) trascorso dall'epoca del fatto a quella del dibattimento. -

che poi il Gionso, forse approfittando della sua non comune forza muscolare, non fosse alieno dal distribuire "cassotti" lo si rileva dall'episodio narrato dal teste Amadeo Giuseppe

(fol.119 verb.dib.) Quest'ultimo, solo per avere avvertito i suoi compagni della presenza del Gionse in una trattoria di Via Monterosa, ricevette da quest'ultimo due pederosi pugni al viso tali da rimanere con questo gonfio per tre mesi. D'altra parte il Marti Fulvio, alla fine della sua deposizione (fol.78 r.vol.II° e F.90 verb.dib.) affermò che il Gionse era noto per la sua brutalità ed era ritenuto da tutti come un tipo molto losco.

Un dubbio circa la colpevolezza del Gionse può sorgere solo in ordine all'episodio del Sangone dell'8.luglio 1944 narrato dal teste Gallo Alberto (fol.141 verb.dib.), dopo i quali prove del teste attraverso le deposizioni della Baroni Alda, Camax Bibiana e Sandrona Giuseppe (fol.241,242, 243 verb.dib.) D'altronde i fatti accertati nei suoi confronti, senza bisogno di ulteriore istruttoria, sono sufficienti a stabilire la sua responsabilità in ordine al reato assassinio, tanto più che il suo collaborazionismo superò in durata quello di tutti gli altri componenti l'U.P.I. di via Asta. Ritiene però la Corte che quel collaborazionismo integri gli estremi di cui all'art.58 C.P.M.G. anziché quelli degli art.51 e 54 in considerazione della circostanza che l'attività dell'imputato, se pure brutale, non fu mai quella di un seviziatore, essendosi egli limitato sempre a distribuire dei pugni. In considerazione poi dell'essersi egli molte volte prestato a favorire o liberare dei partigiani prigionieri possono essergli concesse le circostanze attenuanti a sensi dell'art.62 bis. C.P. con la diminuzione però

di un solo esito della pena, che si ritiene equo stabilire in anni diciotto di reclusione.-

Non può competergli la diminuzione di cui all'art.114 C.P. per la sua lunga attività delittuosa prestata in via Asti, né quella degli art.59 C.P.M.G. e 48 C.P.M.P. per le ragioni già esposte, né quella dell'art.62 N.6 C.P. non avendo egli in alcun modo eliminato od attenuato le conseguenze dannose dei delitti accertati nei suoi confronti, né infine quella delle art.26 C.P.M.G. non risultando dagli atti processuali che egli abbia compiuto atti di valore in guerra.

Una particolare trattazione merita l'imputato Marconelli Giovanni. Fu tale l'esaltazione di questo giovane ventiduenne per l'idea fascista che non esitò a lasciare volontariamente dopo l'8 settembre la Sardegna su una barca per recarsi nel Continente a prestare ancora il suo servizio militare. Egli infatti, nel novembre del 1943, quale ufficiale di Artiglieria, prestò servizio presso il Distretto Militare di Torino con le mansioni di ufficiale di collegamento con g.n.r. Egli era conosciutissimo nella Val di Susa, perché appartenente ad una vecchia famiglia del luogo e per essere stato il padre deputato del partito popolare. Era pertanto naturale che le sue idee di esaltato nazi-fascista, condivise dalla madre e dalla sorella, ed il suo zelo per il risorta partito dichiarassero l'attenzione delle bande partigiane della vallata. Una di queste (la Carli) decise la notte sul 10 dicembre 1943 una spedizione nella sua casa in Bruzolo, al-

lo scopo di sopprimerlo e di tagliare i capelli alla madre ed alla sorella. - Benchè dei bruti, appartenenti a quella spedizione, non avendo trovate il Marconcini, tosarono le due donne e sotto gli occhi esterrefatti della madre violentarono a più riprese la figlia. - Questo deprecabilissimo fatto (specie se vero nei suoi particolari narrati al foglio 27 del fasc. n. 14 documenti, secondo cui la Marconcini, tenuta ferma da quattro individui fu stuprata prima dal capobanda e quindi successivamente, l'uno dopo l'altro, dai 36 uomini componenti ^{la banda} sconcerò la mente del fratello e lo determinò ad una sistematica vendetta contro gli autori dell'oltraggio. - Ed infatti di vendetta; per la disavventura toccata alle due donne, parlano i rapporti dei carabinieri in data 27 dicembre 1945 e 2 gennaio 1946 contenuti nel fascicolo Marconcini a fogli 32 e 33, quanto riferiscono l'attività antipartigiana dell'imputato in Val di Susa. Sorge pertanto un grave dubbio nell'animo dei giudicanti sugli scopi che determinarono la partecipazione del Marconcini ai rastrellamenti di S. Giorio e di Bruzole, ordinati dai tedeschi e dai repubblicani e cioè se quella partecipazione fu determinata da uno scopo collaborazionista e non piuttosto da quello di scoprire e punire gli autori dell'oltraggio alla sorella. Rafforza questo dubbio la deposizione del testimone di accusa Rivioli Carlo, non certo tenero per i repubblicani, il quale, avendo avuto dei rapporti col Marconcini notò il suo retto comportamento e la sua calma così da riportarne un'ottima impressione quando ebbe a frequentarlo al Comando provinciale della

g.n.r. per lo scambio dei prigionieri (fol.41 verb.dib.)

In ogni caso non vi è alcuna prova che egli volle quei rastrellamenti essendo anzi presumibile che essi siano stati senz'altro ordinati dalle autorità nazi-fascista dell'epoca venuti a conoscenza di quanto era stato compiuto dai partigiani in casa Marconcini. Vi è anzi la deposizione del teste Don Corrado Gastone (fol.209 verb.dib.) secondo il quale l'incendio di Bruzolo voluto dai tedeschi sarebbe stato evitato per interesse del Marconcini. Senza poi soffermarsi nella narrazione dei due rastrellamenti non possono certamente ascrivere alla volontà del Marconcini le conseguenze di uno di essi - cioè l'uccisione di due individui, il Giordano Vallino e l'Arbrun Giuseppe, avvenute casualmente durante il rastrellamento di S.Giorio, perchè, secondo la deposizione del teste Pozzallo Sergio (fol.120 verb.dib.) il primo fu ucciso nella zona di Villafranca ed il secondo in montagna nella frazione Sonda, località distanti dal paese. L'attività invece del Marconcini, in quel frattempo, si svolgeva in paese, con metodi sia pure violenti, nei confronti di alcuni abitanti di esso, quali la famiglia Ala, il Bellone Cesare ed il Bellone Marco che egli riteneva avessero nascosto i partigiani da lui ricercati. È pacifico altresì che due partigiani della banda, che avevano partecipato all'oltraggio della sorella, successivamente caduti nelle mani dei nazi-fascisti, seppure malmenati dal Marconcini, come lo fu anche il Bacon Silvio, furono processati dal tribunale straordinario e da questo condannati a morte, ma non fu provato che alla fucilazione dei

medesimi avesse partecipato il Marcocini. I testi che riferiscono ciò aggiungere di averlo sentito dire.

Povero
 Nel dubbio circa la volontà del Marcocini nei fatti di maggior rilievo su esposti ritiene la Corte che il suo collaborazionismo possa essere mantenuto negli estremi previsti dall'art. 58 C.P.M.G. - A riprova di questo suo collaborazionismo, essenzialmente politico, sta tutta la sua attività fascista in genere, culminata nell'episodio dell'arresto di un compagno di università Viterbi Aldo, solo perchè israelita (fol. 50 fasc. Marcocini e fol. 117 verb. dib.) Arresto che non poteva avere alcuna relazione con l'oltraggio patito dalla sorella.

Equa sanzione di questo delitto ritiene la pena di anni diciotto di reclusione. In considerazione poi della sua giovanissima età e della scarsa importanza dell'attività da lui prestata nell'O.P.I. di via Asti ritiene di concedergli il doppio beneficio delle attenuanti di cui agli art. 62 bis. e 114 C.P. cosicchè la pena di cui sopra va ridotta ad anni otto.

Altra particolare trattazione merita l'imputato Cortese Arsene Gillo. - L'addebito verso di lui si concreta unicamente nell'aver il 22 aprile 1944 segnalato al Serlotti la presenza in Torino, in via S. Francesco da Paolo, nei pressi dell'U. D.A. del capo partigiano "Marie Costa detto " il diavolo nero" L'imputato, pur ammettendo i suoi rapporti col Serlotti negò di essere stato l'autore di quella telefonata e tentò di dimostrare l'impossibilità di averla fatta ~~completamente~~ col provare che egli quella mattina non ~~era~~ non si era mai allontanato

dal suo ufficio del Credito Italiano, dove era impiegato ed aveva anzi adempiuto all'espletamento di due pratiche inerenti al suo ufficio. - Benchè è rimasta anzitutto accertata in istruttoria che il P.M. della Corte d'Assise Straordinaria, nel ricercare l'autore di quella telefonata, si era orientato verso il console Brandimarte Piero, essendo risultata la presenza di quest'ultimo nei locali dell'U.D.A. quella mattina. - Gli fu costretto a cambiare tale suo orientamento solo quando dalla questura gli fu segnalato l'attuale imputato come autore della telefonata stessa. - Ed invece chi fece il nome del Cortese al ten. Erra Antonio, ufficiale di P.S. presso la Questura, fu il Serloretì, il quale così iniziò la sua deposizione: " Ho conosciuto Cortese Ermenegildo in Torino nel 1939. Successivamente siamo stati mobilitati insieme nella 2- Legione C.N. d'Assalto dislocate a Castelbelforte per addestramento. L'ho rivisto nel 1944 al mio rientro in Torino. Sapevo che il Cortese era impiegato bancario. Un giorno del mese di aprile 1944, verso le ore 10 del mattino, ricevetti una telefonata del Cortese il quale mi avvertiva che all'U.D.A. c'era il Costa Mario detto " il diavolo nero". Alla fine della deposizione confermò quanto sopra aggiungendo: " Era intenzione del comandante di fare un elogio scritto al Cortese Ermenegildo, ma ragioni prudenziali lo fecero desistere da tale atto. Precise che a telefonare è stato il Cortese, prima perchè riconobbi molto bene la sua voce ed anche perchè in seguito ne abbiamo parlato. Precise ancora che il Cortese non ha percepito alcun premio per la segnalazione" (fol. 56 del fasc. Serloretì, Pagnola

la ed altri). Questa deposizione del Serloretì fu confermata integralmente dallo stesso avanti il P.M. dell'Assise il 28 gennaio 1946 con l'aggiunta : " Il Fagnola apprese che l'informatore circa il luogo dove poteva essere rintracciato il Costa era stato il Cortese, non all'atto da cui gli detti l'ordine di catturarlo, ma quando rientrò in ufficio per farmi relazione sul fatto. Era presente il Cortese ed io dissi al Fagnola che era stato costui a segnalare telefonicamente la presenza del Costa nelle vicinanze dell'U.D.A. (fol.35 predetto fascicolo) La precisazione di queste ulteriori circostanze fu dovuta al fatto che il Fagnola Roberto nel suo interrogatorio, reso allo stesso ten. Erra il 21 dicembre 1944, aveva fra l'altro dichiarato : "Nel mese di aprile 1944 verso le ore 10 e 10,30 del mattino, un giorno che non ricordo, fui chiamato nell'ufficio del maggiore Serloretì/ Costui mi disse di prendere con me due agenti Valerio e Caslini e di portarmi all'U/D.A. in via Cavour, perchè un suo confidente certo Cortese gli aveva telefonato che nei locali dell'U.D.A., o nei pressi, trovavasi certo " diavolo nero", (fol.21 stesso fascicolo) Invece quella mattina il Serloretì aveva dichiarato al Fagnola di aver ricevuto una delle solite tixf telefonate e quindi, solo dopo la avvenuta decisione del Costa, al Fagnola aveva potuto sapere che autore della telefonata era stato il Cortese".

E' vero che nell'orale dibattimento il Serloretì ed il Fagnola modificarono le loro deposizioni. Il primo dichiarò di non essere assolutamente certo che era stato il Cortese a

telefonargli quella mattina e senti inoltre di aver detto al Fagnola che era stato il Cortese a cooperare per la soppressione del Costa (fol.20 verb.dib.) Il secondo dichiarò di non ricordare esattamente se la mattina in cui raccontò al Serioreti l'accaduto vi fosse il Cortese, pur ammettendo che poteva darsi che il primo gli avesse detto un giorno che era stato merito del Cortese la soppressione del "diavolo nero". Le postume e sforzate respicienze dei due imputati, dovute soprattutto a quella naturale onertà che ha legato all'ultimo momento tutti gli imputati della stessa gabbia, non possono infirmare le primitive loro dichiarazioni, tanto più che chi le raccolse e cioè l'Erra Antonio le confermò pienamente nell'orale dibattito (fol.99) precisando ancor meglio : "Il Fagnola mi ha fatto spontaneamente il nome del Cortese in questura. Ho fatto mettere quest'ultimo fra due individui, indi ho invitato Fagnola a riconoscerlo. Immediatamente il Fagnola, additando con convinta sicurezza il Cortese, mi disse : "riconosco perfettamente in questo individuo, il Cortese, quel signore cioè che trovai nell'ufficio di Serioreti al mio ritorno in Via Asti". Anche dal Serioreti, proseguì il teste, ho avute piena conferma della partecipazione del Cortese all'uccisione del Mario Costa. Egli aggiunse che conosceva il Cortese da diversi anni e che da quest'ultimo aveva avuto delle precise informazioni circa i movimenti che svolgeva il Costa Mario nella zona ove esso Cortese sfollava. Più oltre lo stesso teste dichiarò : "Allorchè il Fagnola mi disse che l'autore della telefonata era stato il Cortese io procedetti immediatamente all'arresto in un primo

tempo di un altro Certese, agente dell'U.P.I. e messo questo ultimo a confronto col Fagnola costui mi disse : " Ne non è questo il Certese di cui vi ho parlato." D'altra parte una riprova che il Certese fosse responsabile della telefonata sta nella circostanza delle false generalità date agli agenti che si recarono in casa sua per trarlo in arresto e soprattutto nel tentativo di sottrarsi con la fuga all'arresto tentativo che poteva costargli la vita essendosi calato con una fune nel cortile della sua abitazione. E' vero che da queste circostanze egli si è difeso affermando che aveva temuto di trovarsi di fronte a dei falsi agenti che in quell'epoca si aggiravano in Torino. Senonchè tale sua asserzione è contrastata anzitutto dalla circostanza che non si danno false generalità quando si teme di trovarsi in presenza di aggressori e non di veri agenti di polizia, ma si reagisce o si fugge. -
Secondariamente dalla circostanza di avere insistito nel proposito di fuggire anche all'arrivo della Volante che egli stesso aveva richiesto telefonicamente dall'alleggio sottostante della Berghetti Lina in cui si era rifugiato e dalla quale si era fatto dare la fune per calarsi in cortile. - Dopo tali risultanze non possono essere prese in considerazione le deposizioni del testi, nè quelle documentali tendenti a dimostrare che egli non si mosse quella mattina dall'ufficio. D'altra parte nulla esclude che egli abbia potuto telefonare dall'ufficio stesso a Sacchetti e che altri abbia a lui segnalato precedentemente la presenza del Costa nei pressi dell'U.D.A. - E' possibile inoltre che egli sia uscito dalla porta principale della

Senza che la sua uscita non sia stata segnalata all'incaricato dell'apposito registro, come pure è possibile che l'incontro col Fagnola nell'ufficio del Serloretto sia avvenuto in giorno diverso da quello narrato dal Fagnola. - In ogni caso è inverosimile la circostanza che il Serloretto, volendo salvare Brandimarte, abbia fatto il nome del Cortese, che, come è pacifico era un suo amico, forse più del Brandimarte, perchè anche ex compagno d'armi.

Ritiene piuttosto la Corte in punto di diritto che non può, per le stesse ragioni già esposte a proposito del Serloretto, attribuirsi al Cortese l'uccisione del Costa e che la sua attività delittuosa debba essere limitata alla semplice delazione dell'ucciso, delazione, che, anche secondo le intenzioni del Serloretto, non doveva portare che alla cattura del segnalato.

Trattandosi poi di un unico episodio di collaborazionismo questo non può che integrare gli estremi dell'art. 58 C.P.M.G. e possono all'imputato essere concesse le attenuanti di cui agli art. 62 bis. e II 4 C.P. in considerazione di questa sua limitatissima attività collaborazionista. -

pena congrua si ravvisa quella di anni dieci di reclusione, che per le attenuanti di cui sopra venne ridotta ad anni quattro e mesi sei. A detta pena va aggiunta quella per la responsabilità da lui incorso con le false dichiarazioni sulla sua identità fatte agli agenti di P.S. (art. 496 C.P.) e che si stima equa nella misura di mesi due di reclusione. -

Deve invece essere assolto con formula ampia dal reato di cui all'art. 357 C.P. perchè non rimase in alcun modo provato

che egli usò violenze o minacce verso gli agenti che volevano trarlo in arresto, ma si limitò a fuggire.

Passando infine ad esaminare la responsabilità del Castrionta Raffaele la Corte osserva che costui, oltre la carica di ufficiale superiore di C.N., rivestì anche quella di ispettore regionale dell'ag/n.r. Egli ebbe così una diretta vigilanza su tutti i reparti componenti quella guardia, compresi in questi l'U.P.I. di Via Asti. L'inchiesta da lui provocata, che si rileva dal suo stesso interrogatorio, quando ebbe sentore dei crimini che si commettevano in via Asti e l'intervento del Ricci sono una riprova di ciò. Il carattere politico delle sue funzioni si rileva ancor meglio quando ci si fermi ad esaminare il contenuto di alcuni documenti alligati agli atti processuali (fasc. N.6 e 14 del vol. documenti). Porta infatti la sua firma il rapporto in data 7 marzo 1944 diretto al Comandante Generale della G.N.R., servizio politico, contenente la relazione sulla operazione di polizia (alias rastrellamento) in Feletto compiuta da elementi dell'U.P.I., unitamente ad un plotone della 1ª Legione G.N.R., la sera del 12 febbraio, allo scopo di addegnire al fermo di 41 persone segnalate dalla prefettura stessa. Così pure è a sua firma il foglio di accompagnamento, in data 18 febbraio 1944, al Comandante del Distretto Militare di Torino di due rastrellati di Feletto, reitenti alla leva. La sua volontà collaborazionista si rileva ancor meglio dal suo promemoria riservato personale in data 20 giugno 1944 diretto al generale Renato Ricci (col. 16 del fasc. N. 14) in cui dà comunicazioni delle due correnti formate si in seno al

P.P.R. di Torino, l'una ossequente alle direttive degli attuali dirigenti, l'altra di tendenza estremista che disapprovava il sistema del governo e chiedeva la sostituzione degli attuali capi. - Movimento di questa seconda tendenza sarebbe stato il mancato invio a tempo debito di personale e di mezzi necessari per annientare l'attività dei ribelli, divenuta sempre più efficiente ed aggressiva, nonché il mancato intervento di disposizioni nel campo politico intese a consolidare l'autorità statale e rafforzare l'ordine delle cose in modo da impedire il rapido capovolgimento verificatosi nel giro di pochi giorni. -

Infine la lettera di congratulazioni a Nicchiarelli, in data 30 agosto 1944, per la sua promozione in cui esalta la grande potente presidio della rivoluzione, solida colonna, su cui si è basata e più ancora in futuro si baserà la nuova Italia socialista e repubblicana; il telegramma al generale Ricci nel momento in cui lascia il comando della G.N.R. a cui il generale predetto avrebbe dato la prima scintilla di rinascita ed infine la lettera a Solare in data 18 gennaio 1945, in cui si rallegra con quest'ultimo per il suo discorso pronunciato alla radio e si dimostra del suo avviso quando il Solare afferma che bisogna mettere al muro chi incorre in responsabilità di sabotaggio e di tradimento economico (foll. 65, 66, 71 fasc. Castriotta) sono la riprova più evidente della sua entusiasta volontà collaborazionista verso quella repubblica imposta dal nemico invasore. -

Circa poi la sua attività quale comandante la brigata

dei RR.CC. di Torino dalle deposizioni rese in istruttoria da alcuni suoi dipendenti, Cavaliere Onofrio, aiutante maggiore in prima della Legione, ten. col. Visconti Attilio, maggiore Berla Costantino, ten. Porta Giuseppe e dalla dichiarazione del Col. Scognamiglio (fol. 43, 56, 58, 59, 61, fasc. Castriotta) era apparso che egli avesse usato lusinghe verso alcuni ed aperte minacce verso altri dei suoi dipendenti per indurli a restare in servizio al momento della trasformazione dei carabinieri in g.n.r., ed a prestare il relativo giuramento. Il ten. Porta aveva financo parlato di un'ordine da parte del Castriotta di partecipare ad un rastrellamento. Nell'orale dibattimento i testi predetti precisarono meglio le circostanze di cui sopra affermando che le minacce erano state più che altro degli avvertimenti e dei consigli (fol. 42, 43 verb. dib.). Il Ten. Porta rettificò l'ordine di partecipazione ad un rastrellamento affermando che la frase pronunciata dal Castriotta al telefono sarebbe stata la seguente : " Se questo è un ordine dei tedeschi non puoi sottrarti a tale compito. " Fu anche accertato che non fu il Castriotta a denunciare il Porta al tribunale militare di guerra essendo stata firmata la relativa denuncia dallo Spallone. Anzi, secondo il teste, il Castriotta avrebbe assicurato suo padre, recatosi da lui per perorare la sua causa (fol. 44 verb. dib.). L'avvocato Baravalli escluso infine ogni ingerenza del Castriotta nel processo contro il Porta (fol. 148 verb. dib.). Solo il Visconti avrebbe interpretato come una minaccia le parole pronunciate dal Castriotta durante la conversazione quando

egli narrò che erano arrivati a Torino due battaglioni di SS. tedesche e che se essi insistevano nel proponimento di consegnarsi i predetti battaglioni erano pronti per loro e per tutta la legione del CC. di Torino (fol.44 verb.dib.) Fu infine esclusa ogni sua responsabilità circa la denuncia e l'arresto di 14 ufficiali e la deportazione di 5 di essi in Germania.-

W

Dopo quanto si è esposto la Corte ritiene che nei confronti del Castriotta sussista solo quella responsabilità presunta prevista dall'art.1 N.5 del R.D.22.4.1945 N.142 Non può però farsi buon viso a tal proposito alle ragioni, addotte dall'imputato, di aver tentato in tutti i modi di evitare quel servizio e di esservi stato costretto per sfuggire alla deportazione in Germania.- In ossequio al principio che per l'ufficiale dell'Esercito non esiste stato di necessità, perchè l'affrontare il pericolo costituisce tradizione delle forze armate, egli, dopo aver messo in opera tutti i mezzi per rendersi irreperibile, avrebbe dovuto affrontare la possibilità di una deportazione in Germania, come fecero tanti altri ufficiali superiori in quell'epoca, anzichè assumere la carica offertagli.- A dissuaderlo da ciò doveva contribuire inoltre la nobile e secolare tradizione dell'arma del CC. in troppe evidente contrasto con la sua trasferimento in reparti di C.N. Ritiene però la Corte che, per la mancata prova ^{di vere e proprie} ~~di vere e proprie~~ minacce ed ordini di rastrellamento verso i suoi dipendenti, il Castriotta, pure

assumendo la carica e le funzioni politico-militari ad essa inerenti, non abbia assunto delle gravi responsabilità e si renda quindi applicabile nei suoi confronti il disposto dell'art. 58 C.P.M.G., anzichè quello degli art. 51 e 54 stesso codice a norma del penultimo cap. del surricordate articolo 1 del D.L. 1945..

Lo ritiene altresì la Corte meritevole delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis. C.P. in considerazione delle speciali circostanze in cui venne a trovarsi e dell'aiuto prestato a persone aderenti al movimento partigiano. - Nell'irrogazione della pena ritiene congrua quella di anni diciotto di reclusione, ridotta di un terzo per le attenuanti di cui sopra e diminuita ancora di un terzo per i suoi atti di valore essendo egli decorato di due medaglie d'argento ~~xxx~~ e promosso generale per merito di guerra (art. 26 C.P.M.G.). -

La pena rimane così concretata in ~~xxx~~ anni otto di reclusione. Non ravvisa la Corte di dover concedere anche le attenuanti di cui all'art. 114 C.P. in considerazione della ~~xxxx~~ dell'importanza della carica rivestita e della efficienza delle funzioni esercitate, nonché della ^{grado di} volontà collaborazionista rilevata dai documenti di cui sopra. -

Le condanne inflitte a tutti gli imputati portano come conseguenza la confisca dei loro beni a sensi dell'art. 9 D.L. 27.7.1944 N. 159 essendo rimaste accertate che essi si posero spontaneamente ed attivamente al servizio del nemico ⁷ fatta poi eccezione per i due condannati alla pena di morte, Serioreti

• Fagnola, tutti gli altri devono inoltre essere condannati in virtù dell'art.29 C.P. all'interdizione perpetua dai pubblici uffici • che solo per il Cortese va limitata ad anni cinque, nonché in solido al pagamento delle spese processuali, oltre quelle per il loro mantenimento durante la custodia preventiva. • La sentenza infine nei confronti dei due condannati a morte va pubblicata mediante affissione nel Comune di Torino • per una volta • per estratte nei giornali di Torino il " Sempre Avanti " e " l'Opinione " (art.36 C.P.)

P. Q. M.

Reaperta ogni istanza di ulteriore istruttoria.

V. gli art. 483.488.C.P.P.29.36.C.P. Dichiaro CASTRIOTTA RAFFAELI-AZZARIO GIUSEPPE-MARCONCINI SILVANO-SAPORITO LUIGI-SAPORITO GIUSEPPE-GIUNSO TRISTANO-VANNUCCHI UMBERTO VALERIO ANGELO- E CORTESE ERMENEGILDO colpevoli del reato di cui all'art.5 D.L.L.27.7.1944 N.159 • art.I D.L.L.22.4.1945 N.142, in relazione all'art.58.C.P.M.G. concedendo al Castriotta le attenuanti di cui agli art.62 bis.C.P. 26 C.P.M.G., all'AZZARIO-AL MARCONCINI - AL SAPORITO LUIGI - AL VALERIO E AL CORTESE quelle di cui all'art.62 bis. e 114 C.P. al VANNUCCHI Umberto e GIUNSO TRISTANO, SAPORITO GIUSEPPE quelle di cui all'art.62 bis.C.P.

Dichiaro inoltre il Cortese colpevole del reato di cui all'art. 496 C.P. Dichiaro SEBELLONE GAETANO- SERLOHETTI GASTONE CABRAS GIOVANNI- GRANDE GIUSEPPE- FAGNOLA ROBERTO - CASLINI GASTONE e MARCAGGI ALESSANDRO colpevoli del reato di cui alle art.5 D.L.L.27.7.1944N.159 • art.I D.L.L.22.4.1945 N.142 in relazione agli art.51 • 54 C.P.M.G. concedendo allo Spallone • al Cabras le attenuanti di cui agli art.62 bis. C.P. •

26 C.P.M.G. al Marzocci quello di cui alla lettera b) art. 7 D.L.L.
27.7.1944 N. 159, al Grande ~~quell'altro~~ al Caslini quello di cui
all'art. 62 bis. C.P.

C O N D A N N A

* BERLONETTI GASTONE E FAGNOLA ROBERTO ALLA PENA DI MORTE - SPALLONE
GASTANO - CABRAS GIOVANNI - GRANDE GIUSEPPE E CASLINI GASTONE ALLA
PENA DELLA RECLUSIONE DI ANNI VENTI PER CIASCUNO - GIONSO TRISTANO
ALLA PENA DELLA RECLUSIONE PER ANNI QUINDICI - SAVORITO GIUSEPPE
E VANNUCCHI UMBERTO ALLA PENA DELLA RECLUSIONE PER ANNI DODICI
CIASCUNO - MARZOCCHI ALESSANDRO ALLA PENA DELLA RECLUSIONE PER ANNI
DIECI - CASTRIOTTA RAFFAELLE - AZZARIO GIUSEPPE - MARCONGINI SILVANO
E VALERIO ANGELO
SAVORITO LUIGI / ALLA PENA DELLA RECLUSIONE DI ANNI CINQUE
CIASCUNO - CORTESSE EMENEGILDO ALLA PENA DELLA RECLUSIONE PER ANNI
QUATTRO E MEZZI CINQUE, con la confisca dei beni per tutti gli im-
putati a sensi dell'art. 9 D.L.L. 27.7.1944 N. 159.

CONDANNA all'interdizione perpetua dai pubblici uffici il Castriotta
e Spallone, il Cabras, il Marzocchi, l'Azzario, il Grande, il Marcon-
gini, il Savorito Luigi, il Savorito Giuseppe, il Gionso, il Vannuc-
chi, il Valerio e il Caslini, all'interdizione per anni cinque, il
Cortesse, tutti i predetti in solido al pagamento delle spese proces-
suali, oltre quelle per il loro mantenimento durante la custodia
preventiva.

V. l'art. 479 C.P.P. Assolve il Cortesse dall'imputazione di cui
all'art. 397 C.P. per non aver commesso il fatto.

Ordina la pubblicazione della sentenza nei confronti del Berlonetti
e del Fagnola nel Comune di Torino e sui giornali "Sempre Avvan-
ti" e "L'opinione di Torino".

Torino, li 21 - Maggio. 1946.

Il Cancelliere
Vito C...

IL PRESIDENTE
A. Ciolenti

una copia (pag. 162) al ministero del lavoro
Rome

Presentata in Cancelleria per
il deposito, oppi: 2 luglio 1946
Il cancelliere

[Signature]

Stato avviso depositato di custodia,
anche al P.M., oppi: 2 luglio 1946
Il cancelliere

[Signature]

Notificanti estratti in fidei
dell'art. 170 C.P.P. il 16-7-1946
Il cancelliere

[Signature]



Atti estratti in Procura,
oppi 17 luglio 1946
Il cancelliere
Alquappi -



Placet Copia pag. 207. 288. Contiene tutta la
parte di atti di opposizione. Opposizione
inoltre presente per copia
Canc.

Funeraria

La Corte Suprema di Cassazione in data 25-1-47 dichiara che il fatto imputato al testamento non è previsto dalla legge come reato - annulla senza rinvio, perché il reato è estinto per accettazione, nei confronti di Valerio, Tammucci, Rizzuto, Grandi, Laporta Luigi, Laporta Giuseppe, Giusso, Cortese, Mascantini, Castelli e Cabras - Revoca il mandato d'arresto per Valerio - Ordina l'immediata liberazione, e non rinvio, per altro causa di Castelli e Cabras - Per accoglimento parziale del ricorso del P.M. e di quello dello Spallone, annulla la sentenza impugnata nei riguardi di detto Spallone, con rinvio, per mancanza di motivazione, in ordine alla partecipazione di lui alle scritte, ed in ordine all'accusa di S. Maurizio Cassone -

Dichiara inammissibile il ricorso di Mascantini e rigetta nei riguardi del presetto il ricorso del P.M. -

Annulla con rinvio per mancanza di motivazione, nelle affermazioni generiche per Serloreti e Zaguolo -

Rigetta nel resto i due ricorsi - Rigetta il ricorso del P.M. nei riguardi del Spallone. Dichiara che i fatti ascritti a Serloreti e Zaguolo costituiscono il solo delitto di cui all'art. 54 P.M. -

Propone il rinvio alla Corte di Cassazione - Serloreti e Zaguolo -

Torino 11 febbraio 1947

G. Cancellieri



AV. B. 11-66 r. c. p. ~~...~~
Piant. Tribunale di Torino

6/11/47